

## REGOLAMENTO ORGANICO in vigore

### Art. 1 - AFFILIATI - VINCOLO FEDERALE

- 1.1. - La Federazione Italiana Cronometristi è formata da associazioni e società dilettantistiche costituite e riconosciute a norma dell'art. 4.1 dello Statuto della F.I.Cr..
- 1.2 - Il vincolo sorge con l'affiliazione e permette di svolgere l'attività federale.

### Art. 2 - AFFILIATI - REQUISITI ESSENZIALI

2.1 – Le Associazioni e le Società, scelta liberamente la propria denominazione, devono farla precedere dall'intestazione: “Federazione Italiana Cronometristi”; su tutti i documenti ufficiali, oltre all'eventuale logo dell'Associazione o della Società, deve apparire il logo ufficiale della F.I.Cr.

2.2 - La denominazione, che deve obbligatoriamente essere preceduta dall'indicazione Associazione Sportiva Dilettantistica o in breve (A.S.D.), non può contenere il nome di una persona vivente o di una ditta, l'insegna o il marchio di un'impresa o di Enti nazionali o esteri e, in ogni caso, nomi o riferimenti che possano costituire forma pubblicitaria.

### Art. 3 - AFFILIATI E STATUTO

3.1 – Lo Statuto delle Associazioni e delle Società, redatto in conformità ai modelli predisposti ed approvato dal Consiglio Federale, così come ogni altra loro modifica, deve essere approvato dal Consiglio Federale FICr, su delega della Giunta Nazionale del CONI, a norma dell'art. 4.4 dello Statuto Federale

3.2 – In caso di modifica, entro 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea che ha deliberato, l'Associazione, o la Società, deve inviare alla F.I.Cr. copia integrale dello Statuto contenente le modifiche apportate, allegando la copia del verbale dell'Assemblea stessa.

## REGOLAMENTO ORGANICO

Approvato dal Consiglio Federale del 16/7/2016

### Art. 1 - AFFILIATI - VINCOLO FEDERALE

- 1.1. - La Federazione Italiana Cronometristi è formata da associazioni e società dilettantistiche costituite e riconosciute a norma dell'art. 4.1 dello Statuto della F.I.Cr..
- 1.2 - Il vincolo sorge con l'affiliazione e permette di svolgere l'attività federale.

### Art. 2 - AFFILIATI - REQUISITI ESSENZIALI

2.1 – Le Associazioni e le Società, scelta liberamente la propria denominazione, devono farla precedere dall'intestazione: “Federazione Italiana Cronometristi”; su tutti i documenti ufficiali, oltre all'eventuale logo dell'Associazione o della Società, deve apparire il logo ufficiale della F.I.Cr.

2.2 - La denominazione, che deve obbligatoriamente contenere l'indicazione Associazione Sportiva Dilettantistica (in breve A.S.D.) o Società Sportiva Dilettantistica (in breve S.S.D.), non può avere al suo interno il nome di una persona vivente o di una ditta, l'insegna o il marchio di un'impresa o di Enti nazionali o esteri e, in ogni caso, nomi o riferimenti che possano costituire forma pubblicitaria

### Art. 3 - AFFILIATI E STATUTO

3.1 – Lo Statuto delle Associazioni e delle Società, redatto in conformità ai modelli predisposti ed approvato dal Consiglio Federale, così come ogni altra loro modifica, deve essere approvato dal Consiglio Federale FICr, su delega della Giunta Nazionale del CONI, a norma dell'art. 4.4 dello Statuto Federale

3.2 – In caso di modifica, entro 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea che ha deliberato, l'Associazione, o la Società, deve inviare alla F.I.Cr. copia integrale dello Statuto contenente le modifiche apportate, allegando la copia del verbale dell'Assemblea stessa.

3.3. – Analoga comunicazione deve essere effettuata per quanto riguarda ogni variazione nella composizione degli Organi delle Associazioni e delle Società, nonché nell'ipotesi di proposta di variazione nella denominazione che dovrà essere preventivamente approvata dalla Federazione e solo in caso positivo si potrà procedere alla variazione della denominazione

#### Art. 4 – AFFILIAZIONE

4.1 - Per poter svolgere attività federale le associazioni e le società devono essere affiliate alla F.I.Cr..

4.2 - A tal fine ciascuna associazione o società deve presentare apposita domanda alla Segreteria Generale della F.I.Cr., inviandone copia per conoscenza al Presidente Regionale o al Delegato Regionale competente territorialmente, sugli appositi moduli predisposti dalla Federazione, con l'indicazione del territorio di competenza proposto.

4.3 - Alla domanda di affiliazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo, dello Statuto Associativo e degli eventuali Regolamenti interni;
- elenco dei componenti il Consiglio Direttivo e gli altri Organi dell'associazione o della società;
- elenco dei cronometristi, in numero non inferiore a 10 (dieci), completo di tutti i dati anagrafici;
- copia della ricevuta del versamento della quota annuale di affiliazione, nella misura determinata dal Consiglio Federale;
- impegno a dotarsi delle apparecchiature che il Consiglio Federale riterrà necessarie e sufficienti all'attività sportiva di cronometraggio, ai sensi dell'art. 4.1 lett. b) dello Statuto Federale.

4.4 - La domanda di affiliazione deve pervenire alla Segreteria Generale della FICr a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

Il Presidente Regionale o il Delegato Regionale, se contrario alla affiliazione, dovrà inviare entro dieci giorni successivi dal ricevimento della domanda il parere motivato

3.3. – Analoga comunicazione deve essere effettuata per quanto riguarda ogni variazione nella composizione degli Organi delle Associazioni e delle Società, nonché nell'ipotesi di proposta di variazione nella denominazione che dovrà essere preventivamente approvata dalla Federazione e solo in caso positivo si potrà procedere alla variazione della denominazione

#### Art. 4 – AFFILIAZIONE

4.1 - Per poter svolgere attività federale le associazioni e le società devono essere affiliate alla F.I.Cr..

4.2 - A tal fine ciascuna associazione o società deve presentare apposita domanda alla Segreteria Generale della F.I.Cr., inviandone copia per conoscenza al Presidente Regionale o al Delegato Regionale competente territorialmente, sugli appositi moduli predisposti dalla Federazione, con l'indicazione del territorio di competenza proposto. Nella domanda di affiliazione dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni.

4.3 - Alla domanda di affiliazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo, dello Statuto Associativo con l'indicazione degli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e degli eventuali Regolamenti interni;
- elenco dei componenti il Consiglio Direttivo e gli altri Organi dell'associazione o della società;
- elenco dei cronometristi, in numero non inferiore a 10 (dieci), completo di tutti i dati anagrafici;
- copia della ricevuta del versamento della quota annuale di affiliazione, nella misura determinata dal Consiglio Federale;
- impegno a dotarsi delle apparecchiature che il Consiglio Federale riterrà necessarie e sufficienti all'attività sportiva di cronometraggio, ai sensi dell'art. 4.1 lett.c) dello Statuto Federale.

4.4 - La domanda di affiliazione deve pervenire alla Segreteria Generale della FICr a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

Il Presidente Regionale o il Delegato Regionale, se contrario alla affiliazione, dovrà inviare entro dieci giorni successivi dal ricevimento della domanda il parere motivato

4.5 - Il Consiglio Federale delibera sulla domanda di affiliazione ed in merito alla proposta di attribuzione territoriale di competenza, sentito eventualmente il Delegato Provinciale, indicando le apparecchiature ritenute necessarie e sufficienti per l'attività sportiva di cronometraggio. L'eventuale diniego della domanda di affiliazione da parte del Consiglio Federale dovrà essere sempre motivata.

4.6 - L'affiliazione è valida per l'anno solare in corso e ha decorrenza dalla data della relativa delibera del Consiglio Federale.

4.7 – Il Consiglio Federale verifica, nei modi ritenuti opportuni, l'adempimento da parte dell'associazione o della società del disposto di cui agli artt. 4.3, lett. e) e 4.5 del presente Regolamento; in caso di inadempimento, il Consiglio Federale revocherà l'affiliazione.

#### **Art. 5 – RIAFFILIAZIONE**

5.1 - Ciascuna associazione o società, entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, deve inviare, alla Segreteria Generale della F.I.Cr., a mezzo raccomandata o a mezzo PEC o altra forma di invio elettronico certificabile, formale domanda di riaffiliazione, compilata sugli appositi moduli predisposti dalla Federazione, corredata dal versamento della quota di riaffiliazione e delle quote di tesseramento nella misura determinata dal Consiglio Federale. Copia della domanda deve essere trasmessa al Delegato Provinciale ed al Presidente o al Delegato Regionale.

5.2 - Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

a) copia del verbale dell'assemblea annuale, con l'indicazione del numero minimo di servizi (*quorum*) fissato dal Consiglio Direttivo, corredato dalla relazione tecnico-morale del Consiglio Direttivo nonché da quella dei Revisori dei Conti;

~~b) bilancio associativo in cui devono altresì essere evidenziati le spese sostenute con il contributo ordinario eventualmente ricevuto dalla F.I.Cr.;~~

c) inventario al 31 dicembre delle apparecchiature di cronometraggio della Federazione assegnate all'associazione o alla società e delle apparecchiature di cronometraggio dell'associazione o della società, con indicazione del loro effettivo stato d'uso. Per gli apparecchi di proprietà federale da mettere fuori uso, deve essere allegata apposita dichiarazione di “fuori uso” compilata sui moduli predisposti dalla Federazione.

4.5 - Il Consiglio Federale delibera sulla domanda di affiliazione ed in merito alla proposta di attribuzione territoriale di competenza, sentito eventualmente il Delegato Provinciale, indicando le apparecchiature ritenute necessarie e sufficienti per l'attività sportiva di cronometraggio. L'eventuale diniego della domanda di affiliazione da parte del Consiglio Federale dovrà essere sempre motivata.

4.6 - L'affiliazione è valida per l'anno solare in corso e ha decorrenza dalla data della relativa delibera del Consiglio Federale.

4.7 – Il Consiglio Federale verifica, nei modi ritenuti opportuni, l'adempimento da parte dell'associazione o della società del disposto di cui agli artt. 4.3, lett. e) e 4.5 del presente Regolamento; in caso di inadempimento, il Consiglio Federale revocherà l'affiliazione.

#### **Art. 5 – RIAFFILIAZIONE**

5.1 - Ciascuna associazione o società, entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, deve inviare, alla Segreteria Generale della F.I.Cr., a mezzo raccomandata o a mezzo PEC o altra forma di invio elettronico certificabile, formale domanda di riaffiliazione, compilata sugli appositi moduli predisposti dalla Federazione, corredata dal versamento della quota di riaffiliazione e delle quote di tesseramento nella misura determinata dal Consiglio Federale. Copia della domanda deve essere trasmessa al Delegato Provinciale ed al Presidente o al Delegato Regionale.

5.2 - Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

a) copia del verbale dell'assemblea annuale, con l'indicazione del numero minimo di servizi (*quorum*) **deliberato** dal Consiglio Direttivo, corredato dalla relazione tecnico-morale del Consiglio Direttivo nonché da quella dei Revisori dei Conti;

b) inventario al 31 dicembre delle apparecchiature di cronometraggio della Federazione assegnate all'associazione o alla società e delle apparecchiature di cronometraggio dell'associazione o della società, con indicazione del loro effettivo stato d'uso. Per gli apparecchi di proprietà federale da mettere fuori uso, deve essere allegata apposita dichiarazione di “fuori uso” compilata sui moduli predisposti dalla Federazione.

5.3 - Il Consiglio Federale può negare la riaffiliazione ovvero revocare quella già disposta qualora risultino modificate, anche parzialmente, le condizioni sulla cui base era stata accolta la domanda di affiliazione o comunque si siano verificati eventi di carattere tecnico, organizzativo od amministrativo tali da non assicurare il perseguimento degli scopi indicati all'art. 3 dello Statuto Federale.

5.4 - Le associazioni e le società hanno pure l'obbligo di trasmettere alla Segreteria Generale:

a) entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni trimestre ed entro il 15 gennaio per il quarto trimestre, i dati relativi all'attività svolta, obbligatoriamente elaborati con il programma applicativo informatico messo a disposizione degli Affiliati dalla F.I.Cr., devono pervenire alla Segreteria Generale tramite posta elettronica all'indirizzo federale o, in alternativa, su supporto magnetico e saranno gli unici dati presi a base per rilevazioni statistiche ufficiali;

b) entro il 15 gennaio di ogni anno, l'elenco dei Tesserati nella posizione di "fuori quadro".

#### Art. 6 - SCIOGLIMENTO DAL VINCOLO FEDERALE

6.1 – A seguito della delibera prevista dall'art. 4.3 dello Statuto Federale, in mancanza di impugnazione ovvero a seguito della definitiva decisione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., la Segreteria Generale informa tutte le FF.SS.NN., le Discipline Sportive Associate, le altre Affiliate e tutti i Tesserati dell'associazione o della società interessata, questi ultimi mediante raccomandata A.R., dell'intervenuto scioglimento dal vincolo federale; al fine di non incorrere nella cancellazione dai ruoli federali, i Tesserati devono chiedere il trasferimento ad altra associazione o società entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di detta informativa.

6.2 - Nel caso di cessazione del vincolo federale, il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione o della società sono solidalmente obbligati a:

a) riconsegnare le apparecchiature di cronometraggio ed i beni di proprietà della F.I.Cr. concessi in uso all'associazione o società, redigendo un apposito inventario finale con il loro effettivo stato d'uso;

~~b) restituire l'eventuale residuo del contributo federale finalizzato, redigendo comunque un apposito rendiconto finale destinato alla Segreteria Generale.~~

5.3 - Il Consiglio Federale può negare la riaffiliazione ovvero revocare quella già disposta qualora risultino modificate, anche parzialmente, le condizioni sulla cui base era stata accolta la domanda di affiliazione o comunque si siano verificati eventi di carattere tecnico, organizzativo od amministrativo tali da non assicurare il perseguimento degli scopi indicati all'art. 3 dello Statuto Federale.

5.4 - Le associazioni e le società hanno pure l'obbligo di trasmettere alla Segreteria Generale:

a) entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni trimestre ed entro il 15 gennaio per il quarto trimestre, i dati relativi all'attività svolta, obbligatoriamente elaborati con il programma applicativo informatico messo a disposizione degli Affiliati dalla F.I.Cr., devono pervenire alla Segreteria Generale tramite posta elettronica all'indirizzo federale o, in alternativa, su supporto magnetico e saranno gli unici dati presi a base per rilevazioni statistiche ufficiali;

b) entro il 15 febbraio di ogni anno, l'elenco dei Tesserati nella posizione di "fuori quadro".

#### Art. 6 - SCIOGLIMENTO DAL VINCOLO FEDERALE

6.1 – A seguito della delibera prevista dall'art. 4.3 dello Statuto Federale, in mancanza di impugnazione ovvero a seguito della definitiva decisione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., la Segreteria Generale informa tutte le FF.SS.NN., le Discipline Sportive Associate, le altre Affiliate e tutti i Tesserati dell'associazione o della società interessata, questi ultimi mediante raccomandata A.R., dell'intervenuto scioglimento dal vincolo federale; al fine di non incorrere nella cancellazione dai ruoli federali, i Tesserati devono chiedere il trasferimento ad altra associazione o società entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di detta informativa.

6.2 - Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo del vincolo federale, il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione o della società sono solidalmente obbligati entro i 30 giorni successivi alla cessazione a riconsegnare le apparecchiature di cronometraggio ed i beni di proprietà della F.I.Cr. concessi in uso all'associazione o società, redigendo un apposito inventario finale con il loro effettivo stato d'uso;

6.3 - La riconsegna e la restituzione devono essere fatte al Presidente o al Delegato Regionale, che ne rilascerà ricevuta ed inoltrerà alla Segreteria Generale, entro i 15 (quindici) giorni successivi, tutti gli atti ed i documenti predisposti dall'associazione o dalla società ai sensi del comma che precede.

Il Presidente o il Delegato Regionale resterà il consegnatario dei beni fino a quando il Consiglio Federale ne deciderà la nuova destinazione.

#### Art. 7 – TESSERATI

7.1 - Possono essere tesserati per la prima volta alla F.I.Cr. gli associati delle associazioni e delle società affiliate i quali dichiarino, mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo di tesseramento, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4.7 dello Statuto Federale.

7.2 – Per il rinnovo annuale del tesseramento è necessario il persistere dei requisiti di cui all'art. 4.7 dello Statuto Federale e l'inoltro dei previsti tabulati da parte del legale rappresentante dell'Associazione.

La relativa documentazione comprensiva del modulo di tesseramento sottoscritto dall'associato, deve essere depositata e conservata presso l'associazione o società di appartenenza.

7.3 La Segreteria Generale deve verificare il persistere del requisito di cui all'art. 4.7 lettera e) dello Statuto Federale dando immediata comunicazione ai Presidenti di Associazione interessati della mancanza di detto requisito.

#### Art. 8 – ALLIEVI

8.1 - Il Presidente di Associazione o della Società, secondo le indicazioni della Federazione, organizza i corsi per l'ammissione alla categoria "Allievi" prevista dall'art. 4.7 lett. b) dello Statuto Federale. I corsi e gli esami per l'acquisizione della qualifica di allievo cronometrista vengono organizzati nell'ambito di ogni singola Associazione o Società, secondo le direttive impartite in materia dal Consiglio Federale e dalla Scuola Federale di Cronometraggio e nel rispetto del regolamento della stessa

8.2 - Gli aspiranti Allievi, al fine di essere ammessi al corso, devono presentare domanda ad Associazione o Società affiliata, autocertificare di essere in possesso

6.3 - La riconsegna e la restituzione devono essere fatte al Presidente o al Delegato Regionale, che ne rilascerà ricevuta ed inoltrerà alla Segreteria Generale, entro i 15 (quindici) giorni successivi, tutti gli atti ed i documenti predisposti dall'associazione o dalla società ai sensi del comma che precede.

Il Presidente o il Delegato Regionale resterà il consegnatario dei beni fino a quando il Consiglio Federale ne deciderà la nuova destinazione.

#### Art. 7 – TESSERATI

7.1 - Possono essere tesserati per la prima volta alla F.I.Cr. gli associati delle associazioni e delle società affiliate i quali dichiarino, mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo di tesseramento, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4.7 ~~e dall'art. 31.1 lettere d), e)~~ dello Statuto Federale.

7.2 – Per il rinnovo annuale del tesseramento è necessario il persistere dei requisiti di cui all'art. 4.7 ~~lettere a) b) c),d),e) e 31.1 lettere d), e)~~ dello Statuto Federale e l'inoltro dei previsti tabulati da parte del legale rappresentante dell'Associazione.

La relativa documentazione comprensiva del modulo di tesseramento sottoscritto dall'associato, deve essere depositata e conservata presso l'associazione o società di appartenenza.

7.3 La Segreteria Generale deve verificare il persistere del requisito di cui all'art. 4.7 lettera e) dello Statuto Federale dando immediata comunicazione ai Presidenti di Associazione interessati della mancanza di detto requisito

#### ART. 8- ALLIEVI

8.1. Il Presidente di Associazione o della Società, secondo le indicazioni della Federazione , organizza i corsi per l'ammissione alla categoria "Allievi" prevista dall'art 4.7. lett.b) dello Statuto Federale. I corsi e gli esami per l'acquisizione della qualifica di allievo cronometrista vengono organizzati nell'ambito di ogni singola Associazione o Società, secondo le direttive impartite in materia dal Consiglio Federale e dalla Scuola Federale di Cronometraggio e nel rispetto del Regolamento della stessa.

8.2- ~~I richiedenti la partecipazione al corso per Allievi~~ devono presentare domanda ad Associazione ~~e~~ Società affiliata, autocertificare di essere in possesso dei requisiti



dei requisiti previsti dall'art. 7.1 del presente Regolamento, dichiarare se tesserato ad altre F.F.SS.N.N. o a qualcuna delle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva e le cariche o le qualifiche ricoperte all'interno di queste.

8.3 – Al fine del tesseramento alla F.I.Cr. l'aspirante Allievo, deve presentare domanda scritta ed il questionario personale, sui moduli predisposti dalla F.I.Cr., tramite l'Associazione o la Società affiliata presso cui ha superato l'esame per allievi cronometristi e dichiarare espressamente di accettare lo Statuto, il Regolamento Organico, le norme e le disposizioni tutte della F.I.Cr. e dell'Associazione o della Società, versare la quota di tesseramento per l'anno in corso e produrre idonea documentazione in carta semplice o autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.1 del presente Regolamento; l'idoneità fisica di cui all'art. 4.7 lett. c) dello Statuto Federale, dovrà essere provata con certificato medico per attività sportiva non agonistica.

L'aspirante allievo che non ha raggiunto la maggiore età, unitamente alla domanda di ammissione, dovrà presentare anche una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per l'attività svolta, sottoscritta dall'esercente la patria potestà, su apposito modello predisposto dalla F.I.Cr.

8.4 - Tutta la documentazione, compresa la domanda ed il questionario personale, dovrà essere trasmessa alla Segreteria Generale, mediante raccomandata A.R., a cura del Presidente dell'associazione o della società.

8.5 - L'anzianità di appartenenza alla F.I.Cr., decorre dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla suddetta documentazione da parte della Segreteria Generale.

8.6 - Gli Allievi, durante la permanenza nella categoria, fissata per un periodo minimo di 12 mesi e massimo di 48 mesi, dovranno superare l'esame per l'ammissione nella categoria Ufficiali. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli Allievi devono aver effettuato il numero minimo di servizi (quorum) approvato dal Consiglio Federale su proposta dall'Assemblea Associativa, tenuto conto del numero complessivo di servizi svolti dall'Associazione o dalla Società di appartenenza, ed aver raggiunto la maggiore età. Decorso il termine di 48 (quarantotto) mesi senza aver superato l'esame, perderanno definitivamente la qualifica di Allievi e cesserà il tesseramento alla F.I.Cr.

previsti dall'art.7.1 del presente Regolamento, dichiarare se tesserato ad altre FF.SS.NN. o a qualcuna delle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva e le cariche o le qualifiche ricoperte all'interno di queste.

8.3- Al fine del tesseramento alla FICr, dopo aver superato l'esame, l'allievo deve presentare domanda scritta corredata dal questionario personale, sui moduli predisposti dalla FICr, tramite l'Associazione o Società affiliata presso la quale ha sostenuto l'esame per allievo e dichiarare espressamente di accettare lo Statuto, il Regolamento Organico, le norme e le disposizioni tutte della FICr e dell'Associazione o della Società, versare la quota di tesseramento decisa dal Consiglio Federale e produrre idonea documentazione in carta semplice o autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.1. del presente Regolamento; l'idoneità fisica di cui all'art. 4.7. lett c) dello Statuto Federale, dovrà essere provata con certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica.

L'Allievo che non ha raggiunto la maggiore età, unitamente alla domanda di ammissione, dovrà presentare anche una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per l'attività svolta, sottoscritta dall'esercente la patria potestà, su apposito modello predisposto dalla FICr.

8.4- Tutta la documentazione, compresa la domanda ed il questionario personale, dovrà essere trasmessa alla Segreteria Generale, mediante raccomandata A.R. o PEC a cura del Presidente dell'Associazione o della Società.

8.5.- L'anzianità di appartenenza alla FICr decorre dal giorno in cui la Segreteria Generale, verificata la completezza e correttezza della documentazione trasmessa come sopra indicato, procede al tesseramento.

8.6- Gli Allievi, durante la permanenza in detta categoria, dovranno superare l'esame per l'ammissione nella categoria Ufficiali dopo almeno 12 mesi dal giorno del tesseramento ed entro il termine massimo di 48 mesi. Decorso il termine di 48 mesi senza aver superato l'esame, scatterà il diniego al rinnovo del tesseramento alla FICr.

8.7 - Ciascun Allievo, dopo esser stato tesserato, dovrà effettuare il numero minimo

8.7 - Gli Allievi, ~~se in possesso dei requisiti di cui all'art. 31.1 dello Statuto Federale,~~ acquisiscono il diritto di voto nelle Assemblee Associate o Societarie con il tesseramento.

#### Art. 9 – UFFICIALI

9.1 - L'ammissione alla categoria "Ufficiali" si ottiene con il superamento di apposito esame e si conserva a condizione che ogni anno sia svolta effettivamente l'attività di cronometraggio e siano pagate le quote associative e federali.

9.2 – L'esame per il passaggio alla categoria Ufficiali è indetto dal Presidente o Delegato Regionale ed effettuato in ambito regionale secondo le direttive impartite dal Consiglio Federale e dalla Scuola Federale di Cronometraggio.

9.3 – Ogni cronometrista ha l'obbligo di comunicare al Presidente dell'associazione o della società, entro un mese dal verificarsi del fatto, ogni mutamento delle condizioni o dei requisiti che hanno permesso il suo tesseramento; la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Segreteria Generale, mediante raccomandata A.R. o PEC, a cura del Presidente dell'associazione o della società, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione .

9.4 - L'anzianità di appartenenza alla categoria Ufficiali decorre dal giorno del superamento dell'esame di cui all'art. 9.2 del presente Regolamento.

#### Art. 10 – BENEMERITI

10.1 - I Cronometristi Ufficiali, al termine dell'anno solare in cui compiono il 75° (settantacinquesimo) anno di età, sono inclusi automaticamente nella categoria "Benemeriti", cessano dall'attività sportiva di cronometraggio e sono esentati dal pagamento delle quote federali.

10.2 I cronometristi che hanno superato il 75° (settantacinquesimo) anno di età, possono chiedere annualmente alla FICr, per il tramite del Consiglio Direttivo dell'Associazione di appartenenza, l'autorizzazione al proseguimento dell'attività di cronometraggio presentando apposita domanda corredata di certificato di idoneità

di servizi (quorum) deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato all'Assemblea Associativa, tenuto conto del numero complessivo di servizi svolti dall'Associazione o dalla Società di appartenenza.

8.8 - Gli Allievi **maggioresni** acquisiscono il diritto di voto nelle Assemblee Associate o Societarie se in regola con il tesseramento.

#### Art. 9 – UFFICIALI

9.1 - L'ammissione alla categoria "Ufficiali" si ottiene con il superamento di **specifico** esame, **che dovrà essere sostenuto entro il termine massimo di 48 mesi dal tesseramento** e si conserva a condizione che ogni anno sia svolta effettivamente l'attività di cronometraggio e siano pagate le quote associative e federali.

9.2 – L'esame per il passaggio alla categoria Ufficiali è indetto dal Presidente o Delegato Regionale ed effettuato in ambito regionale secondo le direttive impartite dal Consiglio Federale e dalla Scuola Federale di Cronometraggio.

9.3 – Ogni cronometrista ha l'obbligo di comunicare al Presidente dell'associazione o della società, entro un mese dal verificarsi del fatto, ogni mutamento delle condizioni o dei requisiti che hanno permesso il suo tesseramento; la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Segreteria Generale, mediante raccomandata A.R. o PEC, a cura del Presidente dell'associazione o della società, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione .

9.4 - L'anzianità di appartenenza alla categoria Ufficiali decorre dal giorno del superamento dell'esame di cui **al presente articolo.**

#### Art. 10 – BENEMERITI

10.1 - I Cronometristi Ufficiali, al termine dell'anno solare in cui compiono il 75° (settantacinquesimo) anno di età, sono inclusi automaticamente nella categoria "Benemeriti", cessano dall'attività sportiva di cronometraggio e sono esentati dal pagamento delle quote federali.

10.2 I cronometristi che hanno superato il 75° (settantacinquesimo) anno di età, possono chiedere annualmente alla FICr, per il tramite del Consiglio Direttivo dell'Associazione di appartenenza, l'autorizzazione al proseguimento dell'attività di

fisica. Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene idoneo, trasmetterà il proprio parere favorevole al Consiglio Federale per l'eventuale autorizzazione. In tal caso il cronometrista autorizzato è tenuto al pagamento della quota federale.

10.3 – Il Consiglio Federale, a domanda dell'interessato ed acquisito il parere del Presidente dell'associazione o della società, può includere nella categoria dei cronometristi "Benemeriti" anche tesserati che - pur non avendo compiuto il 75° (settantacinquesimo) anno di età - abbiano tuttavia svolto una considerevole attività.

#### **Art. 11 - RUOLO D'ONORE**

11.1 - Possono essere ammessi alla categoria "Ruolo d'Onore" i Tesserati che, oltre ad aver svolto attività nelle categorie "Ufficiali" ed essere stati inclusi nella categoria "Benemeriti", abbiano acquisito titoli di particolare benemerita verso la F.I.Cr. e lo sport italiano.

11.2 – L'ammissione è di competenza del Consiglio Federale.

11.3 - I tesserati inclusi nella categoria "Ruolo d'Onore" non possono svolgere attività sportiva di cronometraggio e sono esentati dal pagamento delle quote federali.

11.4 – I tesserati inclusi nella categoria Ruolo d'Onore saranno ospiti invitati dalla FICr alle Assemblee Nazionali nonché in occasione di eventi celebrativi di particolare rilevanza per la Federazione.

#### **Art. 12 – TRASFERIMENTI**

12.1 – Il Presidente Federale, sentito il Consiglio di Presidenza se istituito, può autorizzare, con parere motivato, il passaggio di un tesserato ad altra associazione o società esaminata la relazione del Presidente di Associazione interessata al nuovo tesseramento ; tale provvedimento deve essere sottoposto, nella prima riunione utile, a ratifica del Consiglio Federale.

cronometraggio presentando apposita domanda corredata di certificato di idoneità fisica. Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene idoneo, trasmetterà il proprio parere favorevole al Consiglio Federale per l'eventuale autorizzazione. In tal caso il cronometrista autorizzato è tenuto al pagamento della quota federale.

10.3 – Il Consiglio Federale, a domanda dell'interessato ed acquisito il parere del Presidente dell'associazione o della società, può includere nella categoria dei cronometristi "Benemeriti" anche tesserati che - pur non avendo compiuto il 75° (settantacinquesimo) anno di età - abbiano tuttavia svolto una considerevole attività.

#### **Art. 11 - RUOLO D'ONORE**

11.1 - Possono essere ammessi alla categoria "Ruolo d'Onore" i Tesserati che, oltre ad aver svolto attività nelle categorie "Ufficiali" ed essere stati inclusi nella categoria "Benemeriti", abbiano acquisito titoli di particolare benemerita verso la F.I.Cr. e lo sport italiano.

11.2 – L'ammissione è di competenza del Consiglio Federale.

11.3 - I tesserati inclusi nella categoria "Ruolo d'Onore" sono esentati dal pagamento delle quote federali e possono continuare a svolgere attività di cronometraggio su richiesta, secondo le indicazioni previste dal presente Regolamento.

11.4 – I tesserati inclusi nella categoria Ruolo d'Onore saranno ospiti invitati dalla FICr alle Assemblee Nazionali nonché in occasione di eventi celebrativi di particolare rilevanza per la Federazione.

#### **Art. 12 – TRASFERIMENTI**

12.1 – Il tesserato che intende trasferirsi ad altra associazione o società deve inviare la richiesta scritta alla Segreteria Generale FICr e per conoscenza alle Associazioni o Società interessate.

Il Presidente Federale, sentito il Consiglio di Presidenza se istituito, può autorizzare, con parere motivato, il passaggio di un tesserato ad altra associazione o società dopo aver esaminato il motivo della richiesta e aver avuto il parere favorevole del Presidente dell' Associazione interessata al nuovo tesseramento; tale provvedimento



12.2 - Nessuna autorizzazione è necessaria nelle ipotesi di trasferimento di residenza ovvero di cambio di domicilio per ragioni di studio, lavoro o servizio militare professionale, essendo in tal caso sufficiente la comunicazione da parte del tesserato alla associazione od alla società di provenienza.

### Art. 13 - FUORI QUADRO

13.1 – Il Consiglio Direttivo di ciascuna associazione o società, dichiara "fuori quadro" tutti i tesserati che al 31 dicembre non abbiano espletato, nel corso dell'anno, il numero minimo di servizi (*quorum*) fissato dallo stesso, avuto riguardo del numero complessivo di servizi svolti dall'associazione o dalla società ed il numero di cronometristi in forza all'associazione od alla società stessa. Di dette posizioni deve essere data comunicazione alla Segreteria Generale in sede di rinnovo del tesseramento.

13.2– Il Consiglio Direttivo può concedere al tesserato una deroga all'osservanza del quorum, fondata su motivi di particolare rilevanza, determinati da precise cause ostative dello svolgimento dell'attività e non da responsabilità dello stesso.

13.3 - La posizione di "fuori quadro" permane per l'intero anno solare successivo a quello considerato dal Consiglio Direttivo ~~e i tesserati in tale stato non avranno diritto di voto nelle assemblee associative.~~

13.4 - I tesserati "fuori quadro" perdono l'anzianità corrispondente al periodo trascorso in questa posizione ma sono comunque tenuti al pagamento delle quote federali ed associative.

13.5 Dopo tre anni consecutivi di permanenza nello stato di fuori quadro, il tesserato viene depennato d'ufficio dai ruoli federali con delibera del Consiglio Federale.

13.6 – La norma di cui al presente articolo non si applica ai tesserati che ricoprono cariche centrali o periferiche ~~ed ai componenti gli Organi di Giustizia.~~

deve essere sottoposto, nella prima riunione utile, a ratifica del Consiglio Federale.

12.2 - Nessuna autorizzazione è necessaria nelle ipotesi di trasferimento di residenza o di cambio di domicilio per ragioni di studio o lavoro. In questi casi è sufficiente il preventivo benestare del Presidente dell' associazione o società di destinazione.

### Art. 13 - FUORI QUADRO

13.1 – Il Consiglio Direttivo di ciascuna associazione o società, dichiara "fuori quadro" tutti i tesserati che al 31 dicembre non abbiano espletato, nel corso dell'anno, il numero minimo di servizi (*quorum*) deliberato dallo stesso, avuto riguardo del numero complessivo di servizi svolti dall'associazione o dalla società ed il numero di cronometristi in forza all'associazione od alla società stessa. Di dette posizioni deve essere data comunicazione alla Segreteria Generale in sede di rinnovo del tesseramento.

13.2– Il Consiglio Direttivo può concedere al tesserato una deroga all'osservanza del quorum, fondata su motivi di particolare rilevanza, determinati da precise cause ostative dello svolgimento dell'attività e non da responsabilità dello stesso.

13.3 - La posizione di "fuori quadro" permane per l'intero anno solare successivo a quello considerato dal Consiglio Direttivo.

13.4 - I tesserati "fuori quadro" perdono l'anzianità corrispondente al periodo trascorso in questa posizione ma sono comunque tenuti al pagamento delle quote federali ed associative.

13.5 Dopo due anni consecutivi di permanenza nello stato di fuori quadro, il tesserato viene depennato d'ufficio dai ruoli federali con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

13.6 – La norma di cui al presente articolo non si applica ai tesserati che ricoprono cariche di Organi centrali o Organi periferici.

### Art. 14 - QUOTE FEDERALI

#### Art. 14 - QUOTE FEDERALI

14.1 - L'ammontare delle quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento vengono determinate dal Consiglio Federale annualmente.

14.2 - La quota di affiliazione e di riaffiliazione, in caso di mancato accoglimento delle rispettive domande, viene restituita in uno con la comunicazione del relativo provvedimento.

14.3 - L'associazione o la società è tenuta al versamento della quota di tesseramento anche per i cronometristi dichiarati "fuori quadro".

14.4 - Il Consiglio Federale, dichiara sciolto il vincolo federale nei confronti degli affiliati che non hanno corrisposto la quota di riaffiliazione.

14.5 - I tesserati sono tenuti al versamento della quota federale di tesseramento all'Associazione o società di cui fanno parte entro il 31 gennaio di ogni anno, a pena di esclusione dai ruoli federali.

14.6 - Il Consiglio Federale, a domanda degli interessati ed acquisito il parere del Presidente dell'Associazione o della Società può riammettere i Tesserati esclusi dal tesseramento ai sensi dell'art. 14.5 del presente Regolamento; in tale caso questi ultimi, salva la prova che la mancanza non è loro imputabile, perderanno l'anzianità conseguita.

#### Art. 15 - DOVERI DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI

15.1 - Gli Affiliati ed i Tesserati, oltre che all'osservanza del disposto dell'art. 6 dello Statuto Federale, sono tenuti:

- a) a contribuire al raggiungimento degli scopi della F.I.Cr. ed al suo potenziamento, secondo il disposto dell'art. 3 dello Statuto Federale;
- b) ad osservare e far osservare le disposizioni emanate dalla F.I.Cr. nonché le decisioni degli Organi di Giustizia e del Collegio Arbitrale;
- c) a mantenere sempre una condotta leale e retta;
- d) ad attenersi alle direttive emanate dal Consiglio Federale in materia di pubblicità o

14.1 - L'ammontare delle quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento vengono determinate dal Consiglio Federale annualmente.

14.2 - La quota di affiliazione e di riaffiliazione, in caso di mancato accoglimento delle rispettive domande, viene restituita in uno con la comunicazione del relativo provvedimento.

14.3 - L'associazione o la società è tenuta al versamento della quota di tesseramento anche per i cronometristi dichiarati "fuori quadro".

14.4 - Il Consiglio Federale, dichiara sciolto il vincolo federale nei confronti degli affiliati che non hanno corrisposto la quota di riaffiliazione.

14.5 - I tesserati sono tenuti al versamento della quota federale di tesseramento all'Associazione o società di cui fanno parte entro il giorno precedente lo svolgimento dell'Assemblea annuale ordinaria, a pena di esclusione dai ruoli federali e dalla partecipazione all'Assemblea associativa.

14.6 - Il Consiglio Federale, a domanda degli interessati ed acquisito il parere del Presidente dell'Associazione o della Società può riammettere i Tesserati esclusi dal tesseramento ai sensi dell'art. 14.5 del presente Regolamento; in tale caso questi ultimi, salva la prova che la mancanza non è loro imputabile, perderanno l'anzianità conseguita.

#### Art. 15 - DOVERI DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI

15.1 - Gli Affiliati ed i Tesserati, oltre che all'osservanza del disposto dell'art. 6 dello Statuto Federale, sono tenuti:

- a) a contribuire al raggiungimento degli scopi della F.I.Cr. ed al suo potenziamento, secondo il disposto dell'art. 3 dello Statuto Federale;
- b) ad osservare e far osservare le disposizioni emanate dalla F.I.Cr. nonché le decisioni degli Organi di Giustizia e del Collegio Arbitrale;
- c) a mantenere sempre una condotta leale e retta;
- d) ad attenersi alle direttive emanate dal Consiglio Federale in materia di pubblicità o sponsorizzazione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo di espressione;
- e) ad attenersi, nel predisporre l'attività sportiva di cronometraggio, al dettato delle norme tecniche operative e delle circolari emanate dalla F.I.Cr., nonché alle

sponsorizzazione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo di espressione;

e) ad attenersi, nel predisporre l'attività sportiva di cronometraggio, al dettato delle norme tecniche operative e delle circolari emanate dalla F.I.Cr., nonché alle specifiche norme regolamentari emanate in materia di cronometraggio da ciascuna FF.SS.NN. ed alle Convenzioni stipulate con le singole Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

f) ad astenersi dall'esprimere commenti o giudizi sui colleghi e comunque sull'attività sportiva di cronometraggio nelle manifestazioni, salvo che ciò non rientri nella loro competenza istituzionale o venga loro richiesto dagli Organi Federali;

g) ad impiegare in maniera corretta ed a conservare in buono stato di manutenzione le apparecchiature concesse in uso dalla F.I.Cr., di cui le associazioni e le società affiliate sono depositarie;

h) a rispettare i provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione ed accettare il Sistema di Giustizia ed Arbitrato per lo Sport secondo il disposto degli artt. 26 e 30 dello Statuto Federale. L'inosservanza di dette norme comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

15.2 – I Tesserati che sono convocati in servizio dalla Segreteria Generale o dal Comitato Regionale nell'ambito dell'attività specialistica devono dare la priorità all'incarico federale in caso di concomitante designazione da parte dell'associazione o della società di appartenenza. I Presidenti di associazione o società hanno l'obbligo di far rispettare quanto sopra previsto.

15.3 - È vietato ai Tesserati svolgere attività sportiva di cronometraggio, di elaborazione e di visualizzazione dei dati, nonché ogni altra attività con queste connessa, in qualsiasi manifestazione sportiva in Italia, senza aver ricevuto l'incarico dall'Organo competente. Per svolgere tali attività a titolo personale ed al di fuori della Federazione, anche se designati da altra Federazione Sportiva nazionale o internazionale o da altra entità sportiva, è necessaria l'autorizzazione del Presidente Federale **sentito il Consiglio di Presidenza se istituito.**

15.4 – Le associazioni e società ed i Tesserati che intendano effettuare anche a titolo **individuale** all'estero attività sportiva di cronometraggio od ogni altra attività connessa o di supporto, devono richiedere tramite il Presidente di Associazione, l'autorizzazione al Presidente federale.

15.5 - Il cronometrista designato non può abbandonare la manifestazione ovvero

specifiche norme regolamentari emanate in materia di cronometraggio da ciascuna FF.SS.NN. ed alle Convenzioni stipulate con le singole Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

f) ad astenersi dall'esprimere commenti o giudizi sui colleghi e comunque sull'attività sportiva di cronometraggio nelle manifestazioni, salvo che ciò non rientri nella loro competenza istituzionale o venga loro richiesto dagli Organi Federali;

g) ad impiegare in maniera corretta ed a conservare in buono stato di manutenzione le apparecchiature concesse in uso dalla F.I.Cr., di cui le associazioni e le società affiliate sono depositarie;

h) a rispettare i provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione ed accettare il **Sistema di Giustizia-Collegio di Garanzia dello Sport-Arbitrato Federale** secondo il disposto degli artt. 26 e 30 dello Statuto Federale. L'inosservanza di dette norme comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

15.2 – I Tesserati che sono convocati in servizio dalla Segreteria Generale o dal Comitato Regionale nell'ambito dell'attività specialistica devono dare la priorità all'incarico federale in caso di concomitante designazione da parte dell'associazione o della società di appartenenza. **Eventuali problematiche devono essere tempestivamente segnalate agli organi designanti.** I Presidenti di associazione o società hanno l'obbligo di far rispettare quanto sopra previsto

15.3 - È vietato ai Tesserati svolgere attività sportiva di cronometraggio, di elaborazione e di visualizzazione dei dati, nonché ogni altra attività con queste connessa, in qualsiasi manifestazione sportiva in Italia, senza aver ricevuto l'incarico dall'Organo competente. Per svolgere tali attività a titolo personale ed al di fuori della Federazione, anche se designati da altra Federazione Sportiva nazionale o internazionale o da altra entità sportiva, è necessaria l'autorizzazione del Presidente Federale.

15.4 – Le associazioni e società ed i Tesserati che intendano effettuare **a qualsiasi titolo** all'estero attività sportiva di cronometraggio od ogni altra attività connessa o di supporto, devono richiedere tramite il Presidente di Associazione, l'autorizzazione al Presidente Federale

15.5 - Il cronometrista designato non può abbandonare la manifestazione ovvero

assentarsi dal campo di gara senza l'autorizzazione del Direttore del Servizio di Cronometraggio; inoltre non deve fornire ad alcuno dati od altre informazioni sull'incarico ovvero sullo svolgimento delle prove in corso, ciò spettando in modo esclusivo al Direttore del Servizio di Cronometraggio.

15.6 - Durante le gare in cui espletano attività sportiva, i Tesserati non devono svolgere altra mansione che non sia quella propria di cronometrista, secondo il compito attribuito dal Direttore del Servizio di Cronometraggio; è loro vietato collaborare con atleti, Associazioni e/o società sportive a cui essi appartengono

15.5 – È vietato ad Affiliati e Tesserati, anche attraverso interposti soggetti, assumere partecipazioni e cointeressenze in società che abbiano tra i loro scopi, l'espletamento di attività di cronometraggio, di elaborazione e di visualizzazione dei dati, nonché di ogni altra attività con queste connessa in concorrenza con la F.I.Cr..

#### **Art.16 – CARATTERE ONORIFICO E GRATUITO**

16.1 - Tutte le cariche federali e la partecipazione agli Organi collegiali, centrali e periferici, nonché commissioni di qualsiasi natura sono onorifiche e gratuite.

#### **Art. 17- ASSEMBLEA NAZIONALE**

17.1 - La convocazione dell'Assemblea Nazionale avviene secondo quanto previsto dall'art. 9.3.2 dello Statuto Federale; l'avviso di convocazione deve precisare il luogo, il giorno e l'ora di inizio dei lavori, anche in seconda convocazione, e gli argomenti all'Ordine del Giorno.

17.2 - L'elenco delle associazioni e delle società aventi diritto al voto secondo quanto previsto dall'art. 9.4.2 dello Statuto Federale, va **inviato a mezzo lettera raccomandata o** pubblicato sul sito **web** ufficiale federale.

17.3 – Ciascuna associazione e società affiliata, qualora ritenga che l'elenco di cui al comma precedente sia stato formato su dati errati, può inoltrare ricorso motivato al Consiglio Federale, mediante deposito presso la Segreteria Generale, entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione; tutti i ricorsi sono esaminati contestualmente in via d'urgenza e decisi con delibera

assentarsi dal campo di gara senza l'autorizzazione del Direttore del Servizio di Cronometraggio; inoltre non deve fornire ad alcuno dati od altre informazioni sull'incarico ovvero sullo svolgimento delle prove in corso, ciò spettando in modo esclusivo al Direttore del Servizio di Cronometraggio

15.6 - Durante le gare in cui espletano attività sportiva, i Tesserati non devono svolgere altra mansione che non sia **quella loro attribuita**, secondo il compito **assegnato** dal Direttore del Servizio di Cronometraggio; è loro vietato collaborare con atleti, Associazioni e/o società sportive a cui essi appartengono

15.7 – È vietato ad Affiliati e Tesserati, anche attraverso interposti soggetti, assumere partecipazioni e cointeressenze in società che abbiano tra i loro scopi, l'espletamento di attività di cronometraggio, di elaborazione e di visualizzazione dei dati, nonché di ogni altra attività con queste connessa in concorrenza con la F.I.Cr..

#### **Art.16 – CARATTERE ONORIFICO E GRATUITO**

16.1 - Tutte le cariche federali e la partecipazione agli Organi collegiali, centrali e periferici, nonché commissioni di qualsiasi natura sono onorifiche e gratuite.

#### **Art. 17- ASSEMBLEA NAZIONALE**

17.1 - La convocazione dell'Assemblea Nazionale avviene secondo quanto previsto dall'art. 9.3.2 dello Statuto Federale; l'avviso di convocazione deve precisare il luogo, il giorno e l'ora di inizio dei lavori, anche in seconda convocazione, e gli argomenti all'Ordine del Giorno.

17.2 - L'elenco delle associazioni e delle società aventi diritto al voto, secondo quanto previsto dall'art. 9.4.2 dello Statuto Federale, **va inviato sulla casella di posta certificata degli aventi diritto al voto e** pubblicato sul sito **web** ufficiale federale.

17.3 – Ciascuna associazione e società affiliata, qualora ritenga che l'elenco di cui al comma precedente sia stato formato su dati errati, può inoltrare ricorso motivato al Consiglio Federale, mediante deposito presso la Segreteria Generale, entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione; tutti i ricorsi sono esaminati contestualmente in via d'urgenza e decisi con delibera motivata, da comunicarsi a ciascuna associazione o società ricorrente, **a mezzo pec o con comunicazione consegnata a mano** al Presidente dell'associazione o della

motivata, da comunicarsi a ciascuna associazione o società ricorrente, a mezzo telefax o con comunicazione consegnata a mano al Presidente dell'associazione o della società, entro la data e l'ora fissate per l'Assemblea in prima convocazione. In caso di accoglimento, la Segreteria Generale compilerà la nota di rettifica dell'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto, con l'indicazione delle variazioni disposte dal Consiglio Federale, e la comunicherà a tutte le associazioni e società con lo stesso mezzo ed entro il medesimo termine. Le decisioni del Consiglio Federale sono definitive e non soggette ad impugnazione.

17.4 - Le associazioni e le società che intendono inserire all'ordine del giorno delle Assemblee argomenti tecnici, organizzativi o finanziari dovranno far pervenire le richieste alla Segreteria Generale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Tale richiesta deve essere sottoscritta almeno da un quinto delle associazioni e società affiliate aventi titolo a comporre l'Assemblea.

17.5 - La delega di cui all'art. art. 9.2.1 dello Statuto Federale deve essere sottoscritta dal Presidente dell'associazione o della società o, in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, dal Vice Presidente; in tal caso l'assenza o l'impedimento sono autocertificati dal Vice Presidente.

17.6 - Il Presidente dell'Assemblea mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dirige la discussione, pone le questioni e le illustra ai presenti in modo che essi siano edotti in merito alle deliberazioni da prendere e proclama gli eletti. Stabilisce, inoltre, le modalità di discussione su particolari argomenti e la durata degli interventi di coloro ai quali concede la facoltà di parlare. Questi ultimi devono attenersi scrupolosamente all'argomento in discussione e lasciare la parola al termine del periodo concesso.

17.7 - Ogni avente diritto può chiedere di intervenire una sola volta per argomento, salvi i poteri discrezionali del Presidente dell'Assemblea; la facoltà di replica spetta solo ai relatori, i quali in ogni caso hanno il diritto di concludere il dibattito sugli argomenti di loro pertinenza.

#### **Art. 18 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI**

18.1 - Prima di ciascuna Assemblea Nazionale il Consiglio Federale nomina una

società, entro la data e l'ora fissate per l'Assemblea in prima convocazione. In caso di accoglimento, la Segreteria Generale compilerà la nota di rettifica dell'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto, con l'indicazione delle variazioni disposte dal Consiglio Federale, e la comunicherà a tutte le associazioni e società con lo stesso mezzo ed entro il medesimo termine. Le decisioni del Consiglio Federale sono definitive e non soggette ad impugnazione.

17.4 - Le associazioni e le società che intendono inserire all'ordine del giorno delle Assemblee argomenti tecnici, organizzativi o finanziari dovranno far pervenire le richieste alla Segreteria Generale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Tale richiesta deve essere sottoscritta almeno da un quinto delle associazioni e società affiliate aventi titolo a comporre l'Assemblea.

17.5 - La delega di cui all'art. art. 9.2.1 dello Statuto Federale deve essere sottoscritta dal Presidente dell'associazione o della società o, in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, dal Vice Presidente; in tal caso l'assenza o l'impedimento sono autocertificati dal Vice Presidente.

17.6 - Il Presidente dell'Assemblea mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dirige la discussione, pone le questioni e le illustra ai presenti in modo che essi siano edotti in merito alle deliberazioni da prendere e proclama gli eletti. Stabilisce, inoltre, le modalità di discussione su particolari argomenti e la durata degli interventi di coloro ai quali concede la facoltà di parlare. Questi ultimi devono attenersi scrupolosamente all'argomento in discussione e lasciare la parola al termine del periodo concesso.

17.7 - Ogni avente diritto può chiedere di intervenire una sola volta per argomento, salvi i poteri discrezionali del Presidente dell'Assemblea; la facoltà di replica spetta solo ai relatori, i quali in ogni caso hanno il diritto di concludere il dibattito sugli argomenti di loro pertinenza.

#### **Art. 18 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI**

18.1 - Prima di ciascuna Assemblea Nazionale il Consiglio Federale nomina una



Commissione di 3 (tre) persone, scelte fra i non candidati alle cariche federali

18.2 – La Commissione, che elegge al proprio interno il Presidente ed il Segretario, ha il compito di esaminare i titoli e la legittimazione dei partecipanti, secondo quanto previsto dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento.

18.3 - Le decisioni della Commissione Verifica Poteri sono definitive e non soggette ad impugnazione.

#### Art. 19 - OPERAZIONI DI VOTO

19.1 - Il Presidente Federale viene eletto dall'Assemblea Nazionale con scrutinio separato ed a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea al momento della votazione.

19.2 - Gli altri Organi Centrali sono eletti a maggioranza semplice dei voti espressi.

#### Art. 20 - PRESIDENTE FEDERALE

20.1 - Il Presidente Federale, eletto dall'Assemblea Nazionale, ha le attribuzioni espressamente conferitegli dall'art. 10 dello Statuto Federale e costituisce la massima espressione dell'autorità della F.I.Cr., di cui ha la legale rappresentanza. Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Nazionale del CIP. Promuove e coordina ogni attività federale volta al conseguimento dei fini istituzionali della Federazione per lo sviluppo dell'attività cronometristica adottando, anche in via di estrema urgenza, i provvedimenti necessari. Detti provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. **Annualmente predispone lo schema di bilancio di previsione e le eventuali proposte di variazioni, corredate dalle relazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.**

#### Art. 21 - CONSIGLIO FEDERALE

21.1 - Il Consiglio Federale viene convocato dal Presidente Federale con comunicazione da inviare ai Consiglieri ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per via telematica con idonei mezzi di verifica di ricevimento

Commissione di 3 (tre) persone, scelte fra i non candidati alle cariche federali

18.2 – La Commissione, che elegge al proprio interno il Presidente ed il Segretario, ha il compito di esaminare i titoli e la legittimazione dei partecipanti, secondo quanto previsto dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento.

18.3 - Le decisioni della Commissione Verifica Poteri sono definitive e non soggette ad impugnazione.

#### Art. 19 - OPERAZIONI DI VOTO

19.1 - Il Presidente Federale viene eletto dall'Assemblea Nazionale con scrutinio separato ed a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea al momento della votazione, **anche negli eventuali ulteriori ballottaggi.**

19.2 - Gli altri Organi Centrali sono eletti a maggioranza semplice dei voti espressi.

#### Art. 20 - PRESIDENTE FEDERALE

20.1 - Il Presidente Federale, eletto dall'Assemblea Nazionale, ha le attribuzioni espressamente conferitegli dall'art. 10 dello Statuto Federale e costituisce la massima espressione dell'autorità della F.I.Cr., di cui ha la legale rappresentanza. Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Nazionale **del CONI** e del CIP. Promuove e coordina ogni attività federale volta al conseguimento dei fini istituzionali della Federazione per lo sviluppo dell'attività cronometristica adottando, anche in via di estrema urgenza, i provvedimenti necessari. Detti provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

#### Art. 21 - CONSIGLIO FEDERALE

21.1 - Il Consiglio Federale viene convocato dal Presidente Federale con comunicazione da inviare ai Consiglieri ed ai componenti effettivi del Collegio dei

almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà avvenire ~~a mezzo telegramma o telefax~~ da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima.

L'avviso di convocazione deve specificare la data, l'ora ed il luogo di svolgimento del Consiglio Federale e gli argomenti all'Ordine del Giorno.

21.2 - Oltre che per iniziativa del Presidente, il Consiglio Federale si riunisce a seguito di motivata richiesta scritta, contenente gli argomenti da trattare, avanzata da almeno 6 (sei) Consiglieri; in tal caso il Presidente deve disporre in modo che la riunione abbia luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

21.3 - Ogni Consigliere ha diritto di segnalare gli argomenti di cui ritiene opportuna la trattazione; in questo caso il Presidente Federale deve inserirli nell'Ordine del Giorno della prima riunione utile nei termini dell'art. 21.1 del presente Regolamento.

21.4 - La Segreteria Generale deve inviare al Presidente, ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti la copia del verbale della precedente riunione, tempestivamente ed al più tardi entro il termine previsto per la convocazione per la riunione successiva.

## Art. 22- CONSIGLIO DI PRESIDENZA

22.1 - Il Consiglio di Presidenza, se istituito, è composto di diritto dal Presidente Federale, dal Vice Presidente Vicario e dall'altro Vice Presidente eletti dal Consiglio Federale e due consiglieri eletti con votazioni separate. Per questi ultimi ogni componente il Consiglio Federale potrà esprimere due preferenze. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

Revisori dei Conti per via telematica con idonei mezzi di verifica di ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà avvenire con le medesime modalità da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima.

L'avviso di convocazione deve specificare la data, l'ora ed il luogo di svolgimento del Consiglio Federale e gli argomenti all'Ordine del Giorno.

È ammessa, secondo quanto disposto dall'art.11.4 dello Statuto Federale, la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano in videoconferenza. A tal fine i Componenti del Consiglio Federale sono dotati di strumenti di telecomunicazione idonei a garantire la partecipazione in tempo reale e l'identificazione dei partecipanti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Tutte le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza semplice dei presenti. Il voto non è delegabile.

21.2 - Oltre che per iniziativa del Presidente, il Consiglio Federale si riunisce a seguito di motivata richiesta scritta, contenente gli argomenti da trattare, avanzata da almeno 6 (sei) Consiglieri; in tal caso il Presidente deve disporre in modo che la riunione abbia luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

21.3 - Ogni Consigliere ha diritto di segnalare gli argomenti di cui ritiene opportuna la trattazione; in questo caso il Presidente Federale deve inserirli nell'Ordine del Giorno della prima riunione utile nei termini dell'art. 21.1 del presente Regolamento.

21.4 - La Segreteria Generale deve inviare al Presidente, ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti la copia del verbale della precedente riunione, tempestivamente ed al più tardi entro il termine previsto per la convocazione per la riunione successiva.

## Art. 22- CONSIGLIO DI PRESIDENZA

22.1 - Il Consiglio di Presidenza, se istituito, è composto di diritto dal Presidente Federale, dal Vice Presidente Vicario e dall'altro Vice Presidente eletti dal Consiglio Federale e due consiglieri eletti con votazioni separate. Per questi ultimi ogni componente il Consiglio Federale potrà esprimere due preferenze. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

22.2 La convocazione del Consiglio di Presidenza ha luogo con le modalità previste nell'art. 21.1 del presente Regolamento, ma gli avvisi di convocazione vanno inviati almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione .

22.3 - Ogni componente del Consiglio di Presidenza ha diritto di segnalare gli argomenti di cui ritiene opportuna la trattazione; in questo caso il Presidente Federale deve inserirli nell'Ordine del Giorno della prima riunione utile nei termini dell'art. 21.1 del presente Regolamento.

#### Art. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

23.1 - L'Assemblea Nazionale elegge il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

23.2 - Viene eletto Presidente del Collegio, il candidato a tale carica che abbia riportato il maggior numero di voti.

23.3 – Nel caso di dimissioni o impedimento, il Presidente del Collegio sarà sostituito dal primo dei non eletti

23.4 - I Revisori **effettivi** possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli, sia presso la Segreteria Generale che presso gli Organi Periferici, le associazioni e le società affiliate; presso queste ultime le ispezioni ed i controlli possono avere ad oggetto solo la verifica della corretta applicazione delle norme federali in tema di emissione di note spese **ed il corretto utilizzo del contributo federale.**

#### Art. 24 – COMMISSIONI

24.1 - Le Commissioni che il Consiglio Federale riterrà di costituire, a norma degli artt. 11.7 lettera h) e 27 dello Statuto Federale, hanno solo funzione consultiva e propositiva, in nessun caso deliberante

24.2 - Ogni Commissione deve essere costituita da Tesserati appartenenti alle categorie “Ufficiali” o “Benemeriti”; solo in particolari casi potranno essere integrate con esperti non Tesserati alla F.I.Cr.

22.2 La convocazione del Consiglio di Presidenza ha luogo con le modalità previste nell'art. 21.1 del presente Regolamento, ma gli avvisi di convocazione vanno inviati almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione .

22.3 - Ogni componente del Consiglio di Presidenza ha diritto di segnalare gli argomenti di cui ritiene opportuna la trattazione; in questo caso il Presidente Federale deve inserirli nell'Ordine del Giorno della prima riunione utile nei termini dell'art. 22.2 del presente Regolamento.

#### Art. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

23.1 - L'Assemblea Nazionale elegge il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

23.2 - Viene eletto Presidente del Collegio, il candidato a tale carica che abbia riportato il maggior numero di voti.

23.3 – Nel caso di dimissioni o impedimento, il Presidente del Collegio sarà sostituito dal primo dei non eletti.

23.4 - I Revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli, sia presso la Segreteria Generale che presso gli Organi Periferici, le associazioni e le società affiliate; presso queste ultime le ispezioni ed i controlli possono avere ad oggetto solo la verifica della corretta applicazione delle norme federali in tema di emissione di note spese e dell'effettiva dotazione e permanenza nella disponibilità delle apparecchiature assegnate dalla Federazione alle singole Associazioni.

#### Art. 24 – COMMISSIONI

24.1 - Le Commissioni che il Consiglio Federale riterrà di costituire, a norma degli artt. 11.7 lettera h) e 27 dello Statuto Federale, hanno solo funzione consultiva e propositiva, in nessun caso deliberante

24.3 Le attribuzioni e la durata di ogni Commissione sono fissate dal Consiglio federale con la delibera costitutiva. La partecipazione alle Commissioni è gratuita. Ai singoli componenti sono rimborsate le sole spese sostenute per le riunioni.

24.4 – Ciascuna Commissione decade comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Federale o in caso di decadenza di quest'ultimo.

24.5 - Il Presidente Federale convoca, dopo la nomina, i componenti delle Commissioni per l'insediamento.

#### **Art. 25 - COMMISSIONE TECNICA FEDERALE**

25.1 – Per i fini di cui all'art. 3, lett. b), dello Statuto Federale, è istituita la "Commissione Tecnica Federale"; essa è organizzata ed esplica la sua attività secondo il proprio Regolamento approvato dal Consiglio Federale e le direttive emanate dallo stesso.

#### **Art. 26 - SCUOLA FEDERALE DI CRONOMETRAGGIO**

26.1 - Per i fini di cui all'art. 3, lett. e), dello Statuto Federale, è istituita la "Scuola Federale di Cronometraggio"; essa è organizzata ed esplica la sua attività secondo il proprio Regolamento approvato dal Consiglio Federale e le direttive emanate dallo stesso.

#### **Art. 27- ASSEMBLEA REGIONALE**

27.1 - L'Assemblea Regionale quadriennale viene indetta secondo quanto previsto dall'art. 15.1.4 dello Statuto Federale; l'avviso di convocazione a mezzo mail o altro

24.2 - Ogni Commissione deve essere costituita da Tesserati appartenenti alle categorie "Ufficiali" o "Benemeriti"; solo in particolari casi potranno essere integrate con esperti non Tesserati alla F.I.Cr.

24.3 Le attribuzioni e la durata di ogni Commissione sono fissate dal Consiglio Federale con la delibera costitutiva. La partecipazione alle Commissioni è gratuita. Ai singoli componenti sono rimborsate le sole spese sostenute per le riunioni.

24.4 – Ciascuna Commissione decade comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Federale o in caso di decadenza di quest'ultimo.

24.5 - Il Presidente Federale convoca, dopo la nomina, i componenti delle Commissioni per l'insediamento.

#### **Art. 25 - COMMISSIONE TECNICA FEDERALE**

25.1 – Per i fini di cui all'art. 3, lett. b), dello Statuto Federale, è istituita la "Commissione Tecnica Federale"; essa è organizzata ed esplica la sua attività secondo il proprio Regolamento approvato dal Consiglio Federale e le direttive emanate dallo stesso.

#### **Art. 26 - SCUOLA FEDERALE DI CRONOMETRAGGIO**

26.1 - Per i fini di cui all'art. 3, lett. e), dello Statuto Federale, è istituita la "Scuola Federale di Cronometraggio"; essa è organizzata ed esplica la sua attività secondo il proprio Regolamento approvato dal Consiglio Federale e le direttive emanate dallo stesso.

#### **Art. 27- CENTRO STUDI**

27.1 - Per i fini di cui all'art. 3, lett. e), dello Statuto Federale, è istituito il Centro Studi, la cui attività è organizzata secondo il proprio Regolamento approvato dal Consiglio Federale. Il C.S. è alle dirette dipendenze del Consiglio Federale da cui riceve direttive per le iniziative, o esamina ed approva le proposte presentate dal suo Coordinatore.

#### **ART.28 - ASSEMBLEA REGIONALE**

mezzo idoneo a certificare il ricevimento, da inviare anche alla Segreteria Generale, deve precisare il luogo, l'ora dell'adunanza, l'elenco degli aventi diritto al voto e gli argomenti all'Ordine del Giorno

27.2 - L'Assemblea decide a maggioranza dei voti presenti o rappresentati e prima dell'inizio dei lavori elegge il proprio Presidente e gli scrutatori.

27.3 - Ogni associazione o società ha diritto di segnalare al Presidente Regionale gli argomenti di cui ritiene opportuna la trattazione; in questo caso il Presidente Regionale deve inserirli nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea

27.4 – Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme stabilite per l'Assemblea Nazionale, ove applicabili.

#### Art. 28 - PRESIDENTE REGIONALE

28.1 - Il Presidente Regionale rappresenta la F.I.Cr. nel territorio di competenza nel pieno rispetto ed applicazione delle disposizioni vigenti. Vigila sulla corretta applicazione e sull'osservanza delle norme e disposizioni federali da parte di Affiliati e Tesserati.

28.2 - Il Presidente Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

28.3 - Il Presidente Regionale deve collaborare con le associazioni e le società affiliate per il raggiungimento degli scopi statuari ed in particolare deve esercitare la "vigilanza sull'attività sportiva di cronometraggio" di cui all'art. 3 lett. f) dello Statuto Federale e le "funzioni di controllo" su Delegati Provinciali, Affiliati e Tesserati di cui all'art. 3 lett. g) dello Statuto Federale.

Trasmette alla Segreteria Generale ed alle associazioni e società della regione copia dei verbali delle riunioni del Consiglio Regionale e delle Assemblee Regionali entro 15 (quindici) giorni dalla data della riunione.

28.4 - Il Presidente Regionale amministra, secondo le specifiche disposizioni del

28.1 - L'Assemblea Regionale quadriennale viene indetta secondo quanto previsto dall'art. 15.1.4 dello Statuto Federale; l'avviso di convocazione a mezzo mail o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento, da inviare anche alla Segreteria Generale, deve precisare il luogo, l'ora dell'adunanza, l'elenco degli aventi diritto al voto e gli argomenti all'Ordine del Giorno

28.2 - L'Assemblea decide a maggioranza dei voti presenti o rappresentati e prima dell'inizio dei lavori elegge il proprio Presidente e gli scrutatori.

28.3 - Ogni associazione o società ha diritto di segnalare al Presidente Regionale gli argomenti di cui ritiene opportuna la trattazione; in questo caso il Presidente Regionale deve inserirli nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea

28.4 – Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme stabilite per l'Assemblea Nazionale, ove applicabili

#### Art. 29 - PRESIDENTE REGIONALE

29.1 - Il Presidente Regionale rappresenta la F.I.Cr. nel territorio di competenza nel pieno rispetto ed applicazione delle disposizioni vigenti. Vigila sulla corretta applicazione e sull'osservanza delle norme e disposizioni federali da parte di Affiliati e Tesserati.

29.2 - Il Presidente Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, anche negli eventuali ulteriori ballottaggi.

29.3 - Il Presidente Regionale deve collaborare con i delegati provinciali, le associazioni e le società affiliate per il raggiungimento degli scopi statuari ed in particolare deve esercitare la "vigilanza sull'attività sportiva di cronometraggio" di cui all'art. 3 lett. f) dello Statuto Federale e le "funzioni di controllo" su Delegati Provinciali, Affiliati e Tesserati di cui all'art. 3 lett. g) dello Statuto Federale.

Trasmette alla Segreteria Generale ed alle associazioni e società della regione copia dei verbali delle riunioni del Consiglio Regionale, come previste dall'art 17.3 dello Statuto, e delle Assemblee Regionali entro 20 (venti) giorni dalla data della riunione.

29.4 - Il Presidente Regionale amministra, secondo le specifiche disposizioni del



Consiglio Federale, i fondi assegnatigli dalla Federazione. Redige semestralmente insieme al Consiglio Regionale ed invia alla Segreteria Generale il relativo rendiconto con i dettagli stabiliti dalla F.I.Cr., inviandone copia ai Presidenti delle associazioni o delle società della Regione.

28.5 - Il Presidente Regionale provvede all'organizzazione dell'attività sportiva nei casi e con le procedure previste dagli artt. 36 e 37 del presente Regolamento.

28.6 - Al Presidente Regionale, secondo quanto previsto agli artt. 36 e 37 del presente Regolamento nel rispetto delle tariffe stabilite dalla Federazione, può essere affidata la gestione dell'utilizzo delle apparecchiature specialistiche presenti in regione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale ed in collaborazione con la Segreteria Generale

28.7 - Il Presidente Regionale, su richiesta di un Presidente di Associazione della sua regione deve incaricare un Istruttore Tecnico Nazionale, da individuare con criteri di viciniorietà, quale componente della di Commissione d'esame di cui all'art. 8.1 del presente Regolamento, secondo il vigente regolamento della Scuola Federale.

28.8 - Il Presidente Regionale, ai sensi dell'art. 9.2 del presente Regolamento, se necessario, indice almeno una volta l'anno una sessione di esame per l'ammissione alla categoria "Ufficiali" secondo il vigente regolamento della Scuola Federale.

28.9 - Il Presidente Regionale può organizzare degli incontri con i Presidenti delle associazioni e delle società della Regione di competenza nell'ambito dei fondi messi a disposizione dal Consiglio Federale.

#### Art. 29 - CONSIGLIO REGIONALE

29.1 - L'Assemblea Regionale elegge, a norma dell'art. 27 del presente Regolamento, con votazione segreta ed a maggioranza semplice, i due/tre componenti del Consiglio Regionale previsti dall'art. 17 dello Statuto Federale.

29.2 - Il Consiglio Regionale viene convocato dal Presidente Regionale, mediante

Consiglio Federale, i fondi assegnatigli dalla Federazione. Redige semestralmente insieme al Consiglio Regionale ed invia alla Segreteria Generale il relativo rendiconto con i dettagli stabiliti dalla F.I.Cr., inviandone copia ai Presidenti delle associazioni o delle società della Regione.

29.5 - Il Presidente Regionale provvede all'organizzazione dell'attività sportiva nei casi e con le procedure previste dagli artt. 37 e 39 del presente Regolamento.

29.6 - Come previsto dall'art. 37 del presente Regolamento, al Presidente Regionale è affidato il coordinamento relativo all'utilizzo di tutte le apparecchiature specialistiche presenti in regione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale e in collaborazione con la Segreteria Generale, nel rispetto delle tariffe stabilite dalla Federazione

29.7 - Nel caso in cui una Associazione sia sprovvista di due Istruttori Tecnici Territoriali, il Presidente Regionale, su richiesta del Presidente di Associazione della sua regione, deve incaricare un Istruttore Tecnico Federale, da individuare con criteri di viciniorietà, quale componente della di Commissione d'esame di cui all'art. 8.1 del presente Regolamento, secondo il vigente regolamento della Scuola Federale.

29.8 - Il Presidente Regionale, ai sensi dell'art. 9.2 del presente Regolamento, se necessario, indice una sessione all'anno di esame per l'ammissione alla categoria "Ufficiali" secondo il vigente regolamento della Scuola Federale.

29.9 - Il Presidente Regionale può organizzare degli incontri con i Presidenti delle associazioni e delle società della Regione di competenza nell'ambito dei fondi messi a disposizione dal Consiglio Federale.

#### Art. 30 - CONSIGLIO REGIONALE

30.1 - L'Assemblea Regionale elegge, a norma dell'art. 28 del presente Regolamento, con votazione segreta ed a maggioranza semplice, i due/tre componenti del Consiglio Regionale previsti dall'art. 17 dello Statuto Federale.

comunicazione da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione per via telematica con idonei mezzi di verifica di ricevimento **e con raccomandata.**

29.3 - Ogni componente del Consiglio Regionale ha diritto di segnalare al Presidente Regionale gli argomenti di cui ritiene opportuna la trattazione; in questo caso il Presidente Regionale deve inserirli nell'Ordine del Giorno della prima riunione utile.

29.4 - Il Consiglio Regionale, oltre ai compiti stabiliti dallo Statuto Federale, dà attuazione alle delibere dell'Assemblea Regionale e collabora con il Presidente Regionale per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 28 del presente Regolamento

29.5 - I componenti del Consiglio Regionale hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea Regionale.

#### Art. 30 - DELEGATO REGIONALE

30.1 - Il Consiglio Federale, nelle Regioni nelle quali non è possibile costituire il Consiglio Regionale per l'assenza di almeno due associazioni o società affiliate, nomina un Delegato Regionale al quale è demandato il compito di promuovere lo sviluppo delle attività federali, fermo il disposto dell'art.18 dello Statuto Federale.

30.2 - Il Delegato Regionale rappresenta la F.I.Cr. nel territorio di competenza. Vigila sulla corretta applicazione e sull'osservanza delle norme e disposizioni federali da parte dell'Associazione o Società Affiliata e dei Tesserati.

30.3 - Il Delegato Regionale deve collaborare con le associazioni e le società affiliate per il raggiungimento degli scopi statuari ed in particolare deve esercitare la "vigilanza sull'attività sportiva di cronometraggio" di cui all'art. 3 lett. f) dello Statuto Federale e le "funzioni di controllo" su Delegati Provinciali, Affiliati e Tesserati di cui all'art. 3 lett. g) dello Statuto Federale.

30.4 - Il Delegato Regionale amministra secondo le specifiche disposizioni del Consiglio Federale i fondi assegnatigli dalla Federazione. Redige semestralmente ed invia alla Segreteria Generale il relativo rendiconto con i dettagli richiesti dalla F.I.Cr..

30.2 - Il Consiglio Regionale viene convocato dal Presidente Regionale, mediante comunicazione da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione per via telematica con idonei mezzi di verifica di ricevimento.

30.3 - Ogni componente del Consiglio Regionale ha diritto di segnalare al Presidente Regionale gli argomenti di cui ritiene opportuna la trattazione; in questo caso il Presidente Regionale deve inserirli nell'Ordine del Giorno della prima riunione utile.

30.4 - Il Consiglio Regionale, oltre ai compiti stabiliti dallo Statuto Federale, dà attuazione alle delibere dell'Assemblea Regionale e collabora con il Presidente Regionale per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 29 del presente Regolamento

30.5 - I componenti del Consiglio Regionale hanno diritto di partecipare **e di intervenire** alle riunioni dell'Assemblea Regionale.

#### Art. 31 - DELEGATO REGIONALE

31.1 - Il Consiglio Federale, nelle Regioni nelle quali non è possibile costituire il Consiglio Regionale per l'assenza di almeno due associazioni o società affiliate **aventi diritto a voto**, nomina un Delegato Regionale al quale è demandato il compito di promuovere lo sviluppo delle attività federali, fermo il disposto dell'art.18 dello Statuto Federale.

31.2 - Il Delegato Regionale rappresenta la F.I.Cr. nel territorio di competenza. Vigila sulla corretta applicazione e sull'osservanza delle norme e disposizioni federali da parte dell'Associazione o Società Affiliata e dei Tesserati.

31.3 - Il Delegato Regionale deve collaborare con **l'Associazione o Società affiliata** per il raggiungimento degli scopi statuari; **deve esercitare la "vigilanza sull'attività sportiva di cronometraggio" di cui all'art. 3 lett. f) e le "funzioni di controllo" di cui all'art. 3 lett. g) dello Statuto Federale.**

31.4 - Il Delegato Regionale amministra secondo le specifiche disposizioni del Consiglio Federale i fondi assegnatigli dalla Federazione. Redige semestralmente ed

30.5 - Il Delegato Regionale, su richiesta di un Presidente di Associazione della sua regione deve incaricare un Istruttore Tecnico Nazionale, da individuare con criteri di viciniorietà, quale componente della Commissione d'esame di cui all'art. 8.1 del presente Regolamento, secondo il vigente regolamento della Scuola Federale.

30.6 - Il Delegato Regionale, se necessario, deve indire almeno una volta l'anno la sessione di esame per l'ammissione alla categoria "Ufficiali" ai sensi dell'art. 9.2 del presente Regolamento, secondo il vigente regolamento della Scuola Federale.

30.7 - Il Delegato Regionale provvederà alla predisposizione dei servizi di cronometraggio nei casi e secondo le procedure previste dagli artt. 36 e 37 del presente Regolamento

30.8 - Al Delegato Regionale, secondo quanto previsto agli artt. 36 e 37 del presente Regolamento e nel rispetto delle tariffe stabilite dalla Federazione, può essere affidata la gestione dell'utilizzo delle apparecchiature specialistiche presenti in regione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale in collaborazione con la Segreteria Generale.

30.9 - Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e l'adozione di eventuali provvedimenti.

30.10 - L'incarico di durata quadriennale è soggetto a revoca in caso di grave inadempimento e/o di violazione del mandato di rappresentanza.

~~30.11 - Il Delegato Regionale può organizzare degli incontri con i Presidenti delle associazioni e delle società della Regione di competenza nell'ambito dei fondi messi a disposizione dal Consiglio Federale.~~

#### Art. 31 - DELEGATO PROVINCIALE

31.1 - Il Delegato Provinciale rappresenta la F.I.Cr. nel territorio di competenza. Vigila sulla corretta applicazione e sull'osservanza delle norme e disposizioni federali da parte di Affiliati e Tesserati.

invia alla Segreteria Generale il relativo rendiconto con i dettagli richiesti dalla F.I.Cr..

31.5 - Il Delegato Regionale, su richiesta del Presidente di Associazione della sua regione deve incaricare un Istruttore Tecnico Federale, da individuare con criteri di viciniorietà, quale componente della Commissione d'esame di cui all'art. 8.1 del presente Regolamento, secondo il vigente regolamento della Scuola Federale.

31.6 - Il Delegato Regionale, se necessario, indice una sessione all'anno di esame per l'ammissione alla categoria "Ufficiali" ai sensi dell'art. 9.2 del presente Regolamento, secondo il vigente regolamento della Scuola Federale.

31.7 - Il Delegato Regionale provvederà alla predisposizione dei servizi di cronometraggio nei casi e secondo le procedure previste dagli artt. 37 e 39 del presente Regolamento

31.8 - Come previsto all'art.37 del presente Regolamento, al Delegato Regionale è affidato il coordinamento relativo all'utilizzo di tutte le apparecchiature specialistiche presenti in regione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale ed in collaborazione con la segreteria generale, nel rispetto delle tariffe stabilite dalla federazione.

31.9 - Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e l'adozione di eventuali provvedimenti.

31.10 - L'incarico di durata quadriennale è soggetto a revoca in caso di grave inadempimento e/o di violazione del mandato di rappresentanza.

#### Art. 32 - DELEGATO PROVINCIALE

32.1 - Il Delegato Provinciale rappresenta la F.I.Cr. nel territorio di competenza. Vigila sulla corretta applicazione e sull'osservanza delle norme e disposizioni federali da

31.2 - Il Delegato Provinciale deve collaborare con le associazioni e le società affiliate per il raggiungimento degli scopi statuari ed in particolare deve esercitare la "vigilanza sull'attività sportiva di cronometraggio" di cui all'art. 3 lett. f) dello Statuto Federale e le "funzioni di controllo" su Affiliati e Tesserati di cui all'art. 3 lett. g) dello Statuto Federale.

31.3 Il Delegato Provinciale deve accertare che i servizi di cronometraggio siano richiesti e vengano effettuati dalle associazioni e dalle società competenti per territorio, salvo il caso previsto dall'art. 36.4 del presente Regolamento; provvede inoltre al coordinamento dei servizi di competenza .

31.4 Il Delegato Provinciale provvede all'organizzazione dell'attività sportiva di cronometraggio nei casi e con le procedure previste dagli artt. 36 e 37 del presente Regolamento.

#### Art. 32 – CONSULTA DEGLI ORGANI PERIFERICI REGIONALI

32.1 - I Presidenti e i Delegati Regionali sono convocati in Consulta dal Presidente Federale almeno una volta l'anno. Nel caso di impossibilità a presenziare di persona il Presidente Regionale può delegare il Vice Presidente o altro componente il Consiglio Regionale.

32.2 - La Consulta svolge un'attività propositiva e consultiva per il Consiglio Federale, al fine di un più efficace collegamento fra gli organi centrali e periferici, in merito all'organizzazione, al funzionamento ed alla gestione con particolare riguardo alle attività regionali.

32.3 - La Consulta è presieduta dal Presidente Federale o da un suo delegato; svolge la funzione di Segretario il Segretario Generale. Partecipano i componenti il Consiglio Federale.

#### Art. 33 - ORGANI DI GIUSTIZIA

parte di Affiliati e Tesserati.

32.2 - Il Delegato Provinciale deve collaborare con il Presidente o Delegato Regionale e le associazioni e le società affiliate per il raggiungimento degli scopi statuari ed in particolare deve esercitare nel territorio di competenza la "vigilanza sull'attività sportiva di cronometraggio" di cui all'art. 3 lett. f) dello Statuto Federale e le "funzioni di controllo" su Affiliati e Tesserati di cui all'art. 3 lett. g) dello Statuto Federale.

32.3 Il Delegato Provinciale deve accertare che i servizi di cronometraggio siano richiesti e vengano effettuati dalle associazioni e dalle società competenti per territorio, salvo i casi previsti dagli artt. 37.4 e 37.5 del presente Regolamento; provvede inoltre al coordinamento dei servizi di competenza .

32.4 Il Delegato Provinciale provvede all'organizzazione dell'attività sportiva di cronometraggio nei casi e con le procedure previste dagli artt. 37 e 39 del presente Regolamento.

#### Art. 33 – CONSULTA DEGLI ORGANI PERIFERICI REGIONALI

33.1 - I Presidenti e i Delegati Regionali sono convocati in Consulta dal Presidente Federale almeno una volta l'anno. Nel caso di impossibilità a presenziare di persona il Presidente Regionale può delegare il Vice Presidente o altro componente il Consiglio Regionale.

33.2 - La Consulta svolge un'attività propositiva e consultiva per il Consiglio Federale, al fine di un più efficace collegamento fra gli organi centrali e periferici, in merito all'organizzazione, al funzionamento ed alla gestione con particolare riguardo alle attività regionali.

33.3 - La Consulta è presieduta dal Presidente Federale o da un suo delegato; svolge la funzione di Segretario il Segretario Generale. Partecipano i componenti il Consiglio Federale

33.4 – Le sedute della Consulta vengono verbalizzate a cura della Segreteria Generale che deve inviare al Presidente, ai Consiglieri Federali, ai Revisori dei Conti e ai Presidenti o Delegati Regionali la copia del verbale.

33.1 - Per quel che concerne la materia giurisdizionale e disciplinare, nonché il Collegio Arbitrale, si rinvia espressamente al Regolamento di Giustizia.

#### Art. 34 - ELEZIONI DEGLI ORGANI CENTRALI

34.1 - Alle elezioni per gli Organi Centrali concorrono i candidati che, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Federale, siano stati preventivamente presentati dalle Associazioni e dalle Società affiliate.

34.2 - Ciascun Presidente di Associazione o di Società può presentare candidature in numero non superiore ai voti di preferenza esprimibili; cioè 1 (una) per il Presidente Federale, 7 (sette) per il Consiglio Federale, 1(una) per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ~~1 (una) per il Procuratore Federale e 2 (due) per gli altri componenti la Procura medesima qualificati sostituti, e collaboratore della Procura, 2 (due) per la Commissione di Appello. Per quest'ultimo Organo risulteranno nominati componenti effettivi i primi tre eletti, e componenti supplenti i tre successivi.~~

34.3 Per concorrere alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente della Commissione di Appello, ~~di Procuratore Federale e di componente della Procura Federale,~~ è sufficiente la presentazione della candidatura anche da parte del singolo candidato

34.4 - Ad ogni candidatura deve essere allegata l'accettazione del candidato proposto, contenente la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dall'art. 31.1 dello Statuto Federale; in mancanza di tale documento all'atto della ricezione da parte della Segreteria Generale, quest'ultima è tenuta a richiederla al candidato, concedendogli termine di 5 (cinque) giorni per il deposito. Il mancato deposito entro detto termine comporta l'invalidità non sanabile della candidatura.

34.5 - Almeno 20 (venti) giorni prima dello svolgimento di un'Assemblea Elettiva, la Segreteria Generale invia alle associazioni ed alle società affiliate l'elenco alfabetico completo delle candidature regolarmente presentate per ciascun Organo.

#### Art. 35 - OPERAZIONI ELETTORALI

#### Art. 34 - ORGANI DI GIUSTIZIA

34.1 - Per quel che concerne la materia giurisdizionale e disciplinare, nonché il Collegio Arbitrale, si rinvia espressamente al Regolamento di Giustizia

#### Art. 35 - ELEZIONI DEGLI ORGANI CENTRALI

35.1 - Alle elezioni per gli Organi Centrali concorrono i candidati che, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Federale, siano stati preventivamente presentati dalle Associazioni e dalle Società affiliate.

35.2 - Ciascun Presidente di Associazione o di Società può presentare candidature in numero non superiore ai voti di preferenza esprimibili; cioè 1 (una) per il Presidente Federale, 7 (sette) per il Consiglio Federale, 1(una) per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 2 (due) per la Corte Federale di Appello.

35.3 Per concorrere alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e di componente della Corte Federale di Appello, è sufficiente la presentazione della candidatura anche da parte del singolo candidato

35.4 - Ad ogni candidatura deve essere allegata l'accettazione del candidato proposto, contenente la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dall'art. 31.1 dello Statuto Federale; in mancanza di tale documento all'atto della ricezione da parte della Segreteria Generale, quest'ultima è tenuta a richiederla al candidato, concedendogli termine di 5 (cinque) giorni per il deposito. Il mancato deposito entro detto termine comporta l'invalidità non sanabile della candidatura.

35.5 - Almeno 20 (venti) giorni prima dello svolgimento di un'Assemblea Elettiva, la Segreteria Generale invia ~~anche a mezzo posta elettronica certificata~~ alle associazioni ed alle società affiliate l'elenco alfabetico completo delle candidature regolarmente presentate per ciascun Organo.

#### Art. 36 - OPERAZIONI ELETTORALI



35.1 Le votazioni, avvengono con le seguenti modalità: separata per l'elezione del Presidente Federale, a seguire contemporanea per l'elezione dei componenti degli altri Organi centrali. Avvengono a scrutinio segreto e su schede preventivamente vidimate dagli scrutatori; esse contengono, esposti in ordine alfabetico, per ogni Organo da eleggere, i nominativi di tutti i candidati regolarmente presentati e che abbiano accettato la candidatura così come risultano nell'elenco redatto dalla Segreteria Generale.

35.2 - Per la composizione degli Organi collegiali, sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, ma solo per l'ultimo componente da eleggere, sarà considerato eletto chi ha la maggiore anzianità di tesseramento alla F.I.Cr. In caso di ulteriore parità precede il più anziano di età.

35.3 - Dovendosi procedere ad una sostituzione all'interno di un Organo collegiale, nel caso in cui il primo dei non eletti abbia conseguito lo stesso numero di voti subentra il candidato più anziano di età ed in caso di ulteriore parità quello con la maggiore anzianità di tesseramento.

#### Art. 36 - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CRONOMETRAGGIO

36.1 - Nell'organizzazione dell'attività sportiva di cronometraggio la Federazione si avvale delle strutture centrali e periferiche secondo l'articolo 3, lett. d), dello Statuto Federale.

36.2 - Onde assicurare la funzionalità organizzativa ed ai sensi dell'art. 6.2 dello Statuto Federale, la F.I.Cr. delega alle associazioni ed alle società affiliate la predisposizione e l'effettuazione dell'attività sportiva di cronometraggio relativamente alle manifestazioni che si svolgono nel territorio di loro competenza.

36.3 - Il Presidente Federale, il Consiglio di Presidenza se istituito, ed il Consiglio Federale si riservano di provvedere direttamente alla predisposizione di servizi di cronometraggio di particolare interesse anche qualora se ne ravvisi l'esigenza per opportune ragioni istituzionali; tale decisione viene comunicata al Presidente dell'associazione o della società, al Delegato Provinciale ed al Presidente Regionale

36.1 Le votazioni, avvengono con le seguenti modalità: separata per l'elezione del Presidente Federale, a seguire contemporanea per l'elezione dei componenti degli altri Organi centrali e di Giustizia.

Avvengono a scrutinio segreto e su schede preventivamente vidimate dagli scrutatori; esse contengono, esposti in ordine alfabetico, per ogni Organo da eleggere, i nominativi di tutti i candidati regolarmente presentati e che abbiano accettato la candidatura così come risultano nell'elenco redatto dalla Segreteria Generale.

36.2 - Per la composizione degli Organi collegiali, sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, ma solo per l'ultimo componente da eleggere, sarà considerato eletto chi ha la maggiore anzianità di tesseramento alla F.I.Cr.. In caso di ulteriore parità precede il più anziano di età.

36.3 - Dovendo procedere ad una sostituzione all'interno di un Organo collegiale, nel caso in cui il primo dei non eletti abbia conseguito lo stesso numero di voti subentra il candidato con la maggiore anzianità di tesseramento ed in caso di ulteriore parità quello più anziano di età

#### Art. 37 - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CRONOMETRAGGIO

37.1 - Nell'organizzazione dell'attività sportiva di cronometraggio la Federazione si avvale delle strutture centrali e periferiche secondo l'articolo 3, lett. d), dello Statuto Federale

37.2 - Onde assicurare la funzionalità organizzativa ed ai sensi dell'art. 6.2 dello Statuto Federale, la F.I.Cr. delega alle associazioni ed alle società affiliate la predisposizione e l'effettuazione dell'attività sportiva di cronometraggio relativamente alle manifestazioni che si svolgono nel territorio di loro competenza nei limiti stabiliti dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento

37.3 - Il Presidente Federale, il Consiglio di Presidenza se istituito, ed il Consiglio Federale si riservano di provvedere direttamente alla predisposizione di servizi di cronometraggio di particolare interesse anche qualora se ne ravvisi l'esigenza per opportune ragioni istituzionali; tale decisione viene comunicata al Presidente

od al Delegato Regionale nel cui territorio si svolge la gara

36.12 – Fatti salvi i casi di cui al precedente articolo 36.4, l'associazione o la società o l'Organo che riceve una richiesta di servizio di cronometraggio non di propria competenza deve immediatamente inviarla alla struttura effettivamente competente inviandone copia per conoscenza alla Segreteria Generale.

36.5 - L'attività sportiva di cronometraggio deve essere sempre predisposta nel miglior modo possibile, con criteri di qualità ed economicità rapportati al livello tecnico ed agonistico della manifestazione.

dell'associazione o della società, al Delegato Provinciale ed al Presidente Regionale od al Delegato Regionale nel cui territorio si svolge la gara

37.4 Per la predisposizione delle attività di cronometraggio le associazioni o società hanno l'obbligo, salvo diverse intese con gli organi designanti, di dare l'opportuna priorità agli incarichi federali o regionali, purché pervenuti nei tempi compatibili per una adeguata organizzazione del servizio.

37.5 – L'associazione o la società o l'Organo che riceve una richiesta di servizio di cronometraggio non di propria competenza deve immediatamente inviarla alla struttura effettivamente competente

37.6 - L'attività sportiva di cronometraggio deve essere sempre predisposta nel miglior modo possibile, con criteri di qualità ed economicità rapportati al livello tecnico ed agonistico della manifestazione coerentemente con gli indirizzi generali della Federazione e rispettando gli interessi Federali oltre che quelli dell'Associazione. Qualora una Associazione o Società non fosse in grado di formulare una proposta tecnicamente, economicamente e organizzativamente rispondente a quanto esplicitamente richiesto dall'Organizzatore che possa indurlo a rivolgersi ad altre strutture concorrenti, il Presidente di Associazione o Società è tenuto ad informare il Presidente o Delegato Regionale e la Segreteria Generale, fornendo i necessari dettagli, per permettere a detti Organi di effettuare le opportune valutazioni rispetto ai criteri indicati nella prima parte del presente comma.

E' facoltà del Presidente Federale, del Consiglio di Presidenza se istituito, del Presidente o Delegato Regionale, verificare che sussistano le condizioni sopra descritte; in caso contrario, nel rispetto delle specifiche attribuzioni, gli Organi competenti possono adottare tutti i provvedimenti che ritengono necessari all'ottenimento degli obiettivi indicati, eventualmente sentito il parere del delegato alla disciplina.

37.7 L'associazione o società proprietaria di apparecchiatura specialistica può utilizzarla nel territorio di propria competenza previa comunicazione via mail al Presidente o Delegato Regionale. Per l'utilizzo dell'apparecchiatura specialistica di proprietà fuori dal territorio di competenza è necessario un incarico da parte del Presidente o Delegato Regionale, competente per territorio, o della Segreteria Generale.

36.4- In deroga al principio di competenza territoriale espresso all'art. 36.2 del presente Regolamento, nel caso in cui l'Associazione o la Società competente per territorio non sia in possesso delle strumentazioni, della tecnologia o dell'esperienza necessaria, anche tenuto conto del livello tecnico agonistico della manifestazione, l'Organizzatore potrà formulare una richiesta motivata alla F.I.Cr. affinché la manifestazione sia affidata ad altra Associazione o Società diversa da quella competente per territorio che fornisca la necessaria garanzia circa l'effettuazione del servizio.

Il Presidente Federale o il Consiglio di Presidenza se istituito, verificato il fondamento delle motivazioni proposte dall'organizzatore, procederà, eventualmente delegando il P.R. o il D.R., alla predisposizione del servizio di cronometraggio salvaguardando la collaborazione con l'Associazione o Società competente per territorio.

36.6 - Qualora nell'espletamento dell'attività sportiva di cronometraggio emergano lacune, disfunzioni od altri inconvenienti, il Presidente Federale può incaricare un Consigliere Federale o altro esperto della disciplina di assumere e quindi riferirgli ogni opportuna informazione, senza pregiudizio per le indagini e le iniziative di competenza esclusiva degli Organi di Giustizia.

36.7) - Il servizio di cronometraggio va richiesto per iscritto come segue:

- almeno 20 (venti) giorni prima, al Presidente dell'associazione o società nel cui territorio si svolge la manifestazione;
- almeno 20 (venti) giorni prima, al Delegato Provinciale competente per territorio, se la manifestazione interessa più associazioni e/o società della stessa Provincia;

37.8 E' vietato alle associazioni o società fornire agli Organizzatori, anche in via informale, preventivi di spesa o ipotesi di fattibilità per servizi relativi a manifestazioni previste fuori dal territorio di propria competenza prima di avere ottenuto l'assenso dal Presidente dell'associazione o società nel cui territorio si svolge la manifestazione; nel caso di utilizzo di apparecchiatura specialistica occorre anche l'assenso del Presidente Regionale competente

37.9 - Nel caso in cui l'Organizzatore ritenga che Associazione o la Società competente per territorio non sia in possesso delle strumentazioni, della tecnologia o dell'esperienza necessaria, anche tenuto conto del livello tecnico agonistico della manifestazione, può formulare una richiesta motivata alla F.I.Cr. affinché la manifestazione sia affidata ad altra Associazione o Società diversa da quella competente per territorio che fornisca la necessaria garanzia circa la qualità del servizio da effettuare .

Il Presidente Federale o il Consiglio di Presidenza se istituito, verificato il fondamento delle motivazioni proposte dall'organizzatore, procederà, eventualmente delegando il P.R. o il D.R., alla predisposizione del servizio di cronometraggio salvaguardando la collaborazione con l'Associazione o Società competente per territorio.

In deroga al principio di competenza territoriale espresso all'art. 37.2 del presente Regolamento, il Presidente Federale, o il Consiglio di Presidenza se istituito, o il Presidente o Delegato Regionale, nel rispetto delle rispettive attribuzioni, verificato il fondamento delle motivazioni addotte dall'organizzatore, procedono alla predisposizione del servizio di cronometraggio, favorendo, per quanto possibile e qualora il contesto tecnico, economico ed organizzativo lo consenta, la collaborazione con l'Associazione o Società competente per territorio.

37.10 - Qualora nell'espletamento dell'attività sportiva di cronometraggio emergano lacune, disfunzioni od altri inconvenienti, il Presidente Federale può incaricare un Consigliere Federale o altro esperto della disciplina di acquisire e quindi riferirgli ogni opportuna informazione, senza pregiudizio per le indagini e le iniziative di competenza esclusiva degli Organi di Giustizia.

37.11 - Il servizio di cronometraggio va richiesto per iscritto come segue:

- almeno 20 (venti) giorni prima, all'Associazione o Società nel cui territorio si svolge la manifestazione;
- almeno 20 (venti) giorni prima, al Delegato Provinciale competente per territorio, se la manifestazione interessa più associazioni e/o società della stessa Provincia;

c) almeno 30 (trenta) giorni prima, al Presidente od al Delegato Regionale competente per territorio secondo la sede dell'organizzatore, se la manifestazione interessa più province di una stessa Regione o province di regioni diverse;  
d) almeno 30 (trenta) giorni prima, al Presidente Federale, per le manifestazioni di particolare importanza o che interessano i territori di due o più Regioni.

36.8 - Qualora sia richiesto ad una Associazione o società o ad un Presidente o Delegato Regionale o ad un Delegato Provinciale con funzione Regionale un servizio per una manifestazione internazionale, detta richiesta di servizio dovrà essere, senza indugio, trasmessa alla Segreteria Generale per le opportune valutazioni e decisioni del Presidente Federale o del Consiglio di Presidenza se istituito.

36.11 - I Delegati Regionali o Presidenti Regionali nelle circostanze di cui all'art. 36.9 del presente Regolamento provvederanno con le apparecchiature di proprietà federale concesse in uso alle associazioni e/o società, ed eventualmente anche con quelle di proprietà delle associazioni e/o delle società presenti nella Regione di competenza tenendo conto del tipo di competizione e del suo livello tecnico e agonistico.

36.14 – Nel caso in cui l'attività sportiva di cronometraggio, debba svolgersi in

c) almeno 30 (trenta) giorni prima, al Comitato od al Delegato Regionale competente per territorio secondo la sede dell'organizzatore, se la manifestazione interessa più province di una stessa Regione;

d) almeno 30 (trenta) giorni prima, alla Segreteria Generale F.I.Cr. se la manifestazione si svolge in province di Regioni diverse;

e) almeno 30 (trenta) giorni prima, alla Segreteria Generale F.I.Cr., per le manifestazioni internazionali

f) almeno 30 (trenta) giorni prima, alla Segreteria Generale della F.I.Cr., per manifestazioni organizzate dagli Organi Centrali delle FF.SS.NN o se sia richiesto il servizio di Grafica televisiva.

La medesima procedura deve essere seguita se prevista da specifiche convenzioni

g) almeno 30 (trenta) giorni prima, al Comitato o Delegato Regionale competente per territorio, se è richiesto l'utilizzo di apparecchiature specialistiche: finish, chip, transponder, piastre di contatto.

37.12 - Qualora sia richiesto ad una Associazione o società o ad un Comitato o Delegato Regionale o ad un Delegato Provinciale un servizio per una manifestazione internazionale, detta richiesta di servizio deve essere, senza indugio, trasmessa alla Segreteria Generale per le opportune valutazioni e decisioni del Presidente Federale o del Consiglio di Presidenza se istituito.

37.13 - I Delegati Regionali o Presidenti Regionali nelle circostanze di cui all'art. 37.11 lett. g) del presente Regolamento provvedono con le apparecchiature di proprietà federale concesse in uso alle associazioni e/o società, ed eventualmente anche con quelle di proprietà delle associazioni e/o delle società presenti nella Regione di competenza, tenendo conto del tipo di competizione e del suo livello tecnico e agonistico.

Qualora il Presidente o Delegato Regionale non possa provvedere al servizio per indisponibilità dell'Associazione competente per territorio, si rivolge ai Presidenti o ai Delegati Regionali delle Regioni limitrofe; in caso di perdurante impossibilità si rivolge alla Segreteria Generale F.I.Cr.

In questi casi si provvederà ad addebitare le spese per il maggior costo del servizio all'associazione competente per territorio ed in possesso delle apparecchiature specialistiche che non ha provveduto alla copertura del servizio se la causa è dovuta alla indisponibilità di cronometristi.

37.14 – Nel caso in cui l'attività sportiva di cronometraggio, debba svolgersi in

collaborazione con altre Società private anche di visualizzazione e grafica televisiva, siano esse italiane o straniere, il Presidente Federale o il Consiglio di Presidenza se istituito dovrà esprimere il proprio parere e dare le conseguenti disposizioni

~~36.9 — L'associazione o la società o l'Organo competente designa il Direttore del Servizio di Cronometraggio ed organizza l'attività richiesta con le seguenti modalità:~~

~~a) il Presidente dell'associazione o della società provvede avvalendosi dei propri Tesserati;~~

~~b) il Delegato Provinciale ed il Presidente od il Delegato Regionale provvedono avvalendosi delle associazioni e/o delle società nei cui territori si svolge la gara;~~

~~c) Il Presidente Federale o il Consiglio di Presidenza se istituito provvede eventualmente avvalendosi di team federali e/o regionali, di team specialistici appositamente costituiti per particolari esigenze o delle Associazioni.~~

~~36.10 — Salvo quanto previsto dal precedente articolo 36.7, l'utilizzo di apparecchiature specialistiche, ai sensi degli artt. 28.6 e 30.8 del presente Regolamento deve essere richiesto 30 (trenta) giorni prima della manifestazione al Presidente o Delegato regionale della regione in cui si svolge la manifestazione se la richiesta perviene da un omologo Organo delle FF.SS.NN. o da un ente organizzatore locale per manifestazione a carattere regionale, interregionale o nazionale.~~

~~Per gare organizzate dagli Organi Centrali delle FF.SS.NN. la richiesta di cui sopra dovrà essere formulata, sempre trenta giorni prima della manifestazione, dalla sede centrale delle Federazioni Sportive alla Segreteria Generale della F.I.Cr. Analogamente dovranno fare gli Organizzatori diversi dalle FF.SS.NN. per i Campionati Italiani Assoluti, gare internazionali o gare a tappe che investano il territorio di più Regioni.~~

~~La medesima procedura dovrà essere seguita se prevista da specifiche convenzioni.~~

~~36.13 — In riferimento all'art. 3 lett. d) dello Statuto Federale, il Consiglio Federale può ratificare la costituzione, da parte di una o più associazioni e/o società affiliate, di un team specialistico che esprima specifiche competenze nell'attività sportiva di cronometraggio, che integri risorse umane e materiali e che si sia dotata di sistemi tecnici applicativi caratterizzati da elevata e avanzata tecnologia.~~

~~Ai fini della autorizzazione, dovrà essere presentato al Consiglio Federale un progetto indicando:~~

~~a) i nominativi dei cronometristi componenti il team;~~

collaborazione con altre Società private anche di visualizzazione e grafica televisiva, siano esse italiane o straniere, il Presidente Federale o il Consiglio di Presidenza, se istituito, dovrà fornire autorizzazione e dare le conseguenti disposizioni.

37.15 — Nell'ambito dell'attività sportiva di cronometraggio nessun tesserato può convalidare risultati cronometrici rilevati da strutture o addetti non federali convocati dagli Organizzatori per la medesima manifestazione.



b) una dettagliata descrizione della tecnologia, *hardware* e *software*, di cui intendono avvalersi; se trattasi di sistema innovativo rispetto a quelli già adottati ed in uso da parte della F.I.Cr., lo stesso dovrà essere sottoposto alla procedura di cui all'art. 38.2 del presente regolamento;

c) la disciplina sportiva e la tipologia di gare nelle quali il team intende esplicare la sua attività.

Il team, dopo la ratifica, potrà operare sull'intero territorio nazionale ma il suo impiego dovrà essere autorizzato dal Presidente Federale o dal Consiglio di Presidenza se istituito. Di detta autorizzazione verrà data immediata comunicazione al Presidente dell'associazione o della società competente per territorio salvaguardando una collaborazione con quest'ultima. Dell'avvenuta costituzione del team specialistico, una volta ratificata dal Consiglio Federale, verranno informati tutti gli Affiliati.

36.15 — I team federali, regionali e/o associativi e le strutture periferiche non possono convalidare risultati cronometrici rilevati da strutture o addetti non federali convocate dagli organizzatori per la medesima manifestazione.

#### **Art. 38 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CRONOMETRAGGIO**

38.1 Oltre a quanto previsto nell'art. 15 e nei casi previsti dall'art. 36.4 del presente Regolamento che precede, Affiliati e Tesserati devono svolgere i compiti assegnati secondo le tecniche, i mezzi applicativi connessi e le tecnologie approvati dalla F.I.Cr., sia per quanto concerne il cronometraggio in senso stretto che l'elaborazione dei dati ed ogni altra attività loro richiesta.

38.2 – Gli Affiliati e Tesserati devono chiedere ed ottenere l'omologazione della Commissione Tecnica Federale per ogni sistema innovativo relativo al cronometraggio, alla elaborazione dei dati o alla grafica televisiva, che si tratti di *hardware* o di *software*, prima di utilizzarlo durante una manifestazione. Per il suo impiego nella fase sperimentale è necessaria una preventiva comunicazione al Consiglio Federale allegando una nota tecnica descrittiva del sistema e della tecnologia che si intende sperimentare.

38.3 - Entro 10 (dieci) giorni dal termine della manifestazione il Direttore del Servizio di Cronometraggio deve consegnare all'associazione o alla società od all'Organo

#### **Art. 38 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CRONOMETRAGGIO**

38.1 Oltre a quanto previsto nell'art. 15 e nei casi previsti dall'art. 37 del presente Regolamento che precede, Affiliati e Tesserati devono svolgere i compiti assegnati secondo le tecniche, i mezzi applicativi connessi e le tecnologie approvati dalla F.I.Cr., sia per quanto concerne il cronometraggio in senso stretto che l'elaborazione dei dati ed ogni altra attività loro richiesta.

38.2 – Gli Affiliati e Tesserati devono chiedere ed ottenere l'omologazione della Commissione Tecnica Federale per ogni sistema innovativo relativo al cronometraggio, alla elaborazione dei dati o alla grafica televisiva, che si tratti di *hardware* o di *software*, prima di utilizzarlo durante una manifestazione. Per il suo impiego nella fase sperimentale è necessaria una preventiva comunicazione al Consiglio Federale allegando una nota tecnica descrittiva del sistema e della tecnologia che si intende sperimentare.

38.3 - Entro 10 (dieci) giorni dal termine della manifestazione il Direttore del Servizio di Cronometraggio deve consegnare all'associazione o alla società od all'Organo

designante tutti i documenti di gara relativi all'attività svolta, ivi compreso il verbale di gara.

38.4 - Durante l'attività sportiva di cronometraggio i Tesserati ufficiali hanno l'obbligo di indossare la prescritta divisa federale.

#### **Art. 37 - IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CRONOMETRAGGIO**

37.1 - Nel caso che la predisposizione del servizio di cronometraggio risulti impossibile, in modo totale o parziale, si procede come segue:

a) il Presidente dell'associazione o della società, nei casi di cui all'art. 36.7 lett. a) del presente Regolamento, prende immediato contatto con le associazioni e/o società limitrofe; permanendo l'impossibilità, informa il Presidente od il Delegato Regionale;

b) il Delegato Provinciale, nei casi di cui all'art. 36.7 lett. b) del presente Regolamento, informa il Presidente od il Delegato Regionale. Nei casi di cui sopra, il Presidente dell'associazione o società e/o il Delegato Provinciale informeranno il Delegato Regionale o il Presidente Regionale sulle cause che hanno loro impedito la predisposizione del servizio di cronometraggio, informandone altresì la Segreteria Generale

37.2 - Nelle ipotesi previste al punto che precede, e nei casi di cui all'art. 36.7 lett. c) del presente Regolamento, il Presidente od il Delegato Regionale provvede avvalendosi di una o più associazioni e/o società tra quelle presenti nella Regione ovvero dei team regionali, se esistenti; permanendo ancora l'impossibilità, si rivolge ai Presidenti od ai Delegati Regionali delle Regioni limitrofe.

37.3 - In caso di perdurante esito negativo, il Presidente od il Delegato Regionale informa la Segreteria Generale affinché il Presidente Federale possa provvedere avvalendosi dei team federali, regionali e/o associativi. Il rinvio di cui sopra non deve avvenire oltre 10 (dieci) giorni dalla manifestazione; inoltre il Presidente o Delegato Regionale deve informare puntualmente la Segreteria Generale di tutti i tentativi esperiti e le associazioni e le società contattate infruttuosamente e delle cause che hanno loro impedito la predisposizione del servizio di cronometraggio.

designante tutti i documenti di gara relativi all'attività svolta, ivi compreso il verbale di gara.

38.4 - Durante l'attività sportiva di cronometraggio i Tesserati ufficiali hanno l'obbligo di indossare la prescritta divisa federale.

#### **Art. 39 - IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CRONOMETRAGGIO**

39.1 - Nel caso in cui la predisposizione del servizio di cronometraggio risulti impossibile, in

modo totale o parziale, all'Associazione o società competente per territorio, se non è dovuta alla mancanza di apparecchiatura specialistica, si procede come segue:

a) il Presidente dell'associazione o della società o il Delegato Provinciale, prende immediato contatto con le altre associazioni e/o società della stessa regione; permanendo l'impossibilità, la comunica al Presidente o al Delegato Regionale. Nei casi di cui sopra, il Presidente dell'associazione o società e/o il Delegato Provinciale informa, anche dopo l'espletamento del servizio di cronometraggio, il Presidente e/o il Delegato Regionale sulle cause che hanno loro impedito la predisposizione del servizio di cronometraggio.

Qualora dovesse risultare economicamente e tecnicamente più conveniente, il Delegato Provinciale o il Presidente di Associazione o Società può contattare Associazioni e/o Società confinanti anche appartenenti ad altre regioni, dandone preventiva comunicazione a mezzo mail ai Presidenti o Delegati Regionali delle regioni coinvolte.

Ogni Presidente di Associazione o Società prima di accettare incarichi per altri servizi di cronometraggio fuori dal proprio territorio deve comunque dare la precedenza ai servizi nel territorio di competenza, salvo casi particolari concordati con il rispettivo Presidente o Delegato Regionale o con la Segreteria Generale.

b) il Presidente o il Delegato Regionale si rivolge ai Presidenti o ai Delegati Regionali delle Regioni confinanti;

c) in caso di perdurante impossibilità a svolgere il servizio, il Presidente o il Delegato Regionale competente per territorio informa la Segreteria Generale F.I.Cr. affinché vi possa provvedere avvalendosi di altre strutture periferiche.

Il rinvio di cui al punto c) del presente comma non deve avvenire a meno di 10 (dieci) giorni dallo svolgimento della manifestazione; in questo caso, per agevolare il lavoro, il Presidente o Delegato Regionale deve fornire alla Segreteria Generale il dettaglio di

#### Art. 39 - NOTE SPESE

39.1 - Entro 10 (dieci) giorni dal termine della gara, ciascun Tesserato deve far pervenire all'Organo designante (associazione o società, Presidente o Delegato Regionale, Delegato Provinciale) la propria nota spese, corredata dai giustificativi dei quali chiede il rimborso, debitamente sottoscritta e compilata sui modelli appositamente predisposti dalla F.I.Cr., secondo le regole e le tariffe vigenti stabilite dalla F.I.Cr. o, comunque, secondo un tariffario dalla stessa approvato ed applicabile in casi particolari individuati di volta in volta.

39.2 - Entro 15 (quindici) giorni dal termine della gara, nel caso di servizi svolti fuori dal proprio territorio su invito di altra associazione o società, il Presidente dell'associazione o della società deve inviare la nota spese riepilogativa di quelle individuali all'associazione o società ospitante. A detta nota devono essere allegate copie dei mod. B debitamente sottoscritti e compilati sui modelli appositamente predisposti dalla F.I.Cr. dai singoli cronometristi designati per la gara, corredata dalle copie dei giustificativi dei quali se ne chiede il rimborso. In mancanza della nota spese, l'associazione o società ospitante può compilare una nota spese induttiva sulla base degli elementi in suo possesso.

39.3 - Entro 20 (venti) giorni dal termine della gara, nel caso di servizi assegnati direttamente dalla Segreteria Generale, ad una associazione o società, nonché a componenti le *equipes* federali o specialistiche alla stessa appartenenti, il Presidente dell'associazione o della società interessata deve inviare la nota spese riepilogativa di quelle individuali alla Segreteria Generale. A detta nota devono essere allegati i mod. B debitamente sottoscritti e compilati sui modelli appositamente predisposti dalla F.I.Cr. dai singoli cronometristi designati per la gara, corredata dai giustificativi dei quali si chiede il rimborso. Decorso il predetto termine di 20 (venti) giorni, la Segreteria Generale compilerà una nota spese induttiva sulla base degli elementi in suo possesso.

39.4 - Entro 30 (trenta) giorni dal termine della manifestazione, l'Organo che ha predisposto il servizio di cronometraggio (associazione o società, Presidente o Delegato Regionale, Delegato Provinciale, Segreteria Generale) deve inviare la nota

tutti i tentativi esperiti, delle associazioni e società contattate e delle cause che hanno impedito la predisposizione del servizio di cronometraggio

#### Art. 40 - NOTE SPESE

40.1 - Entro 10 (dieci) giorni dal termine della gara, ciascun Tesserato deve far pervenire all'Organo designante (associazione o società, Presidente o Delegato Regionale, Delegato Provinciale) la propria nota spese, corredata dai giustificativi dei quali chiede il rimborso, debitamente sottoscritta e compilata sui modelli appositamente predisposti dalla F.I.Cr., secondo le regole e le tariffe vigenti stabilite dalla F.I.Cr. o, comunque, secondo un tariffario dalla stessa approvato ed applicabile in casi particolari individuati di volta in volta.

40.2 - Entro 15 (quindici) giorni dal termine della gara, nel caso di servizi svolti fuori dal proprio territorio su invito di altra associazione o società, il Presidente dell'associazione o della società deve inviare la nota spese riepilogativa di quelle individuali all'associazione o società ospitante. A detta nota devono essere allegate copie dei mod. B debitamente sottoscritti e compilati sui modelli appositamente predisposti dalla F.I.Cr. dai singoli cronometristi designati per la gara, corredata dalle copie dei giustificativi dei quali se ne chiede il rimborso. In mancanza della nota spese, l'associazione o società ospitante può compilare una nota spese induttiva sulla base degli elementi in suo possesso.

40.3 - Entro 20 (venti) giorni dal termine della gara, nel caso di servizi assegnati direttamente dalla Segreteria Generale, ad una associazione o società, nonché a componenti le *equipes* federali o specialistiche alla stessa appartenenti, il Presidente dell'associazione o della società interessata deve inviare la nota spese riepilogativa di quelle individuali alla Segreteria Generale. A detta nota devono essere allegati i mod. B debitamente sottoscritti e compilati sui modelli appositamente predisposti dalla F.I.Cr. dai singoli cronometristi designati per la gara, corredata dai giustificativi dei quali si chiede il rimborso. Decorso il predetto termine di 20 (venti) giorni, la Segreteria Generale potrà provvedere, di sua iniziativa, alla compilazione di una nota spese induttiva sulla base degli elementi in suo possesso.

40.4 - Entro 30 (trenta) giorni dal termine della manifestazione, l'Organo che ha

spese riepilogativa all'ente organizzatore della manifestazione. Se richiesti dall'Organizzatore, alla nota spese riepilogativa devono essere allegati copia conforme delle note spese dei singoli cronometristi ed i giustificativi di spese in originale o in copia conforme.

39.5 - Ciascun organo è libero di indicare nella nota spese termini e modalità di pagamento.

39.6 – L'associazione o la società o l'Organo designante è responsabile, nella persona del Presidente, della raccolta delle note individuali, della redazione della nota riepilogativa e della loro rispondenza alle regole ed alle tariffe vigenti stabilite dalla F.I.Cr

39.7 – Il Consiglio Federale, nelle ipotesi di cui agli artt. 36.4 e 36.12 del presente Regolamento, su proposta delle associazioni e/o società interessate, potrà autorizzare dei rimborsi spese differenziati rispetto alle ordinarie tabelle federali in considerazione della specifica professionalità offerta dai cronometristi impiegati e degli investimenti fatti.

#### **Art. 40 - TRASMISSIONE TELEMATICA**

40.1 - La trasmissione di documenti, atti, comunicazioni e dati può essere effettuata tramite posta elettronica agli indirizzi messi a disposizione sul dominio della Federazione.

#### **Art. 41 - MODIFICHE DELLO STATUTO**

41.1 - Il testo delle proposte di modifica allo Statuto deve essere spedito a tutte le Associazioni e società affiliate, mediante raccomandata o per via telematica con idonei mezzi di verifica di ricevimento, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Straordinaria chiamata a deliberarle.

#### **Art. 42 - ENTRATA IN VIGORE**

42.1 - Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

#### **NORMA TRANSITORIA**

~~Coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Organico abbiano già conseguito la~~

predisposto il servizio di cronometraggio (associazione o società, Presidente o Delegato Regionale, Delegato Provinciale, Segreteria Generale) deve inviare la nota spese riepilogativa all'ente organizzatore della manifestazione. Se richiesti dall'Organizzatore, alla nota spese riepilogativa devono essere allegati copia conforme delle note spese dei singoli cronometristi ed i giustificativi di spese in originale o in copia conforme.

40.5 - Ciascun organo è libero di indicare nella nota spese termini e modalità di pagamento.

40.6 – L'associazione o la società o l'Organo designante è responsabile, nella persona del Presidente, della raccolta delle note individuali, della redazione della nota riepilogativa e della loro rispondenza alle regole ed alle tariffe vigenti stabilite dalla F.I.Cr

40.7 – Il Consiglio Federale, nelle ipotesi di cui agli artt. 37.5 e 37.9 del presente Regolamento, su proposta delle associazioni e/o società interessate, potrà autorizzare dei rimborsi spese differenziati rispetto alle ordinarie tabelle federali in considerazione della specifica professionalità offerta dai cronometristi impiegati e degli investimenti fatti.

#### **Art. 41 - TRASMISSIONE TELEMATICA**

41.1 - La trasmissione di documenti, atti, comunicazioni e dati può essere effettuata tramite posta elettronica agli indirizzi messi a disposizione sul dominio della Federazione.

#### **Art. 42 - MODIFICHE DELLO STATUTO**

42.1 - Il testo delle proposte di modifica allo Statuto deve essere spedito a tutte le Associazioni e società affiliate, mediante raccomandata o per via telematica con idonei mezzi di verifica di ricevimento, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Straordinaria chiamata a deliberarle.

#### **Art. 43 - ENTRATA IN VIGORE**

43.1 - Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello



qualifica di "Benemerito" per raggiunti limiti di età ma non abbiano ancora raggiunto l'età prevista dall'art. 10.1 del presente Regolamento saranno automaticamente riammessi alla categoria "Ufficiali". In tal caso dovranno versare regolarmente le quote associative e federali. Viene, comunque, concessa la facoltà di richiedere, a cura dell'interessato, per il tramite del proprio presidente di Associazione, di mantenere la qualifica di Benemerito.

**Testo in vigore dal 9 gennaio 2013**

**Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n. 7 del 9/01/2013**

dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

**Testo in vigore dal 4 novembre 2016**

**Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n. 447 del 3/11/2016**